

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 marzo 1990)

INDICE

ALBERICI, CALLARI GALLI: sull'espulsione dello studente Alessandro Rada dall'istituto «Leonardo Murialdo» di Albano (Roma) (4-02957) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 3025	FLORINO: sulle responsabilità in merito al furto di reperti archeologici di inestimabile valore effettuato presso l'Antiquarium di Ercolano (Napoli) (4-04399) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	Pag. 3031
CAPPUZZO: per un intervento volto a consentire ai sottufficiali di complemento in congedo oltre al richiamo in servizio temporaneo anche l'avanzamento di grado, come già avviene per gli ufficiali, e sull'opportunità di prevedere la riammissione dei medesimi nel servizio continuativo, su base volontaria (4-04101) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	3026	GAMBINO ed altri: per l'assunzione dei provvedimenti necessari a fronteggiare la criminalità mafiosa nella zona di Agrigento (4-04257) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3036
CARDINALE ed altri: sulla mancata costituzione della prevista società di gestione dei servizi per la reindustrializzazione e la costituzione di un parco tecnologico della Val Basento (Matera) (4-02581) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	3027	GAROFALO: sul mancato rispetto da parte del comune di Diamante (Cosenza) delle norme che regolano l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi FIO, in relazione al progetto di costruzione del porto (4-02936) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	3038
CARLOTTO, MAZZOLA: sull'opportunità di evitare la soppressione del battaglione alpini «Saluzzo» (4-04280) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	3029	GIANOTTI, GALEOTTI: per la riconsiderazione dell'incarico conferito al signor Luca di Montezemolo nel Comitato olimpico per l'organizzazione dei mondiali di calcio, in relazione alla sua testimonianza nel processo per bancarotta a carico dell'industriale Magliocco (4-02822) (risp. TOGNOLI, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	3039
CORLEONE: sulle iniziative che si intende assumere per risarcire il signor Renato Cao, ingiustamente accusato di detenzione di sostanze oppiacee (4-03781) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3030	GUIZZI: sulla inadeguatezza dei sistemi di tutela e di sicurezza del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, con particolare riferimento al furto di Ercolano (Napoli) (4-04432) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	3032

- INNAMORATO: per l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare la realizzazione dei lavori di costruzione della strada Bus-sentina (4-02545) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) Pag. 3039
- LONGO: per un intervento volto a chiarire che i criteri stabiliti dal comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, per il reclutamento del personale docente siano identici a quelli previsti dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4-03711) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3041
- MACIS ed altri: sulle dichiarazioni del direttore del personale del Ministero di grazia e giustizia secondo il quale sarebbero allo studio misure per il reclutamento di magistrati al di fuori delle procedure concorsuali previste dalla legge e sulle iniziative che si intende assumere per ridurre i tempi di espletamento dei concorsi stessi (4-04011) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 3042
- MALAGODI: sull'esclusione dell'Associazione italiana autori dai soggetti che hanno diritto a ricevere copia degli elenchi dei libri di testo adottati nelle scuole secondarie (4-04185) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3044
- MARIOTTI: sulle iniziative che si intende assumere per ovviare ai disagi provocati dalla chiusura della strada statale n. 30 in località Ceparana di Bolano (La Spezia) (4-03643) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 3045
- MAZZOLA: sulla legittimità dell'affidamento di lavori di sistemazione stradale a trattativa privata disposto dal direttore del compartimento ANAS di Torino dopo l'approvazione della delibera relativa al suo trasferimento da parte del consiglio di amministrazione dell'azienda (4-03360) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 3046
- MONTRESORI: sulla contemporanea utilizzazione dell'aeroporto di Alghero (Sassari) per il traffico civile e militare (4-02684) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3048
- NERI: per un intervento volto a consentire ai cittadini emigrati la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia convenzionata (4-03992) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 3049
- PERUGINI, COVELLO: sull'entità delle risorse finanziarie assegnate alla regione Calabria in base alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e sull'appalto dei lavori progettati (4-04033) (risp. MISASI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) Pag. 3050
- PETRARA: per un intervento volto a dare adeguata soluzione al problema della ristrutturazione dei circoli didattici di Gravina di Puglia (Bari), con particolare riferimento al circolo Scacchi (4-03957) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3051
- POLLICE: sui motivi del continuo avvicinarsi di questori e funzionari di polizia a Trapani (4-00649) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3052
- sullo stato del ricorso presentato da alcuni lavoratori dell'Alfacavi-Telecomunicazioni Sud di Battipaglia (Salerno), posti in cassa integrazione (4-02710) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 3053
- sull'inchiesta del generale Monastra relativa agli ufficiali il cui nome è risultato iscritto negli elenchi della Loggia P2, con particolare riferimento al generale Grassini (4-02921) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3054
- per il rispetto, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che riconosce il periodo del servizio militare valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale (4-02925) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3058
- per un intervento volto a porre fine alle discriminazioni in atto presso l'istituto magistrale di Parma (4-03724) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3059
- sui dati relativi ai ricoveri ed ai tempi di degenza del personale di leva nell'ospedale militare di Caserta (4-03766) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3061
- PONTONE: sull'incompatibilità degli incarichi ricoperti dal professor Uberto Siola, preside della facoltà di architettura dell'università di Napoli, tenuto conto dell'ulteriore incarico conferito al medesimo nell'ambito dell'elaborazione del nuovo piano regolatore di Napoli (4-02420) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3062

19 MARZO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 91

<p>RANALLI ed altri: sull'autorizzazione data dal preside dell'istituto tecnico commerciale «Guido Baccelli» di Civitavecchia (Roma) alla proiezione del film «Il grido silenzioso» del Movimento per la vita (4-03451) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 3063</p>	<p>Vittoria (Ragusa) dalle azioni intimidatorie poste in essere dalla criminalità organizzata (4-02266) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) Pag. 3071</p>
<p>SANESI: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alle continue illegittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione regionale della Toscana nella gestione del personale (4-03852) (risp. GASPARI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>) 3064</p>	<p>SPETIČ: sull'irrisorio finanziamento concesso dalla regione Friuli-Venezia Giulia al teatro stabile sloveno di Trieste (4-04008) (risp. MURATORE, <i>sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 3073</p>
<p>SARTORI: per un intervento volto a garantire una serena conclusione dell'anno scolastico a M. Cristina Ceccarelli, alunna presso la scuola media statale di Formello (Roma) cerebrolesa fin dalla nascita (4-04245) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3068</p>	<p>TRIPODI ed altri: sulla mancata applicazione della legge 4 luglio 1988, n. 246, che consente la trasformazione in graduatorie nazionali delle graduatorie provinciali concernenti gli insegnanti di teoria, solfeggio e dettato musicale presso i conservatori di musica (4-02853) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3075</p>
<p>SCIVOLETTO: per un intervento volto a tutelare gli amministratori del comune di</p>	<p>VISIBELLI: sul declassamento del professor Rinaldo Lombardi di Bisceglie (Bari) nella graduatoria per l'immissione in ruolo degli insegnanti precari (4-04040) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3076</p>

ALBERICI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*
- Premesso che nei primi mesi dell'anno scolastico 1988-89, presso l'istituto legalmente riconosciuto «Leonardo Murialdo» di Albano (Roma) si sono verificate le seguenti circostanze:

in data 21 dicembre 1988 il direttore dell'istituto ha convocato il signor Giancarlo Rada, genitore di Alessandro, alunno da 7 anni della scuola e attualmente frequentante la quarta classe del liceo scientifico, per comunicargli, dopo un breve colloquio e senza motivazioni circostanziate, un provvedimento di espulsione del figlio dalla scuola;

in data 9 gennaio 1989 al giovane Alessandro Rada è stato inibito l'accesso alla scuola;

a seguito di un ricorso inoltrato dal genitore al pretore di Albano, in data 16 gennaio 1989 è stata ordinata la reintegrazione a tutti gli effetti nella scuola del giovane Alessandro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda accertare se i fatti sopra esposti siano compatibili con le finalità di una istituzione scolastica, con la normativa in vigore e con le stesse finalità previste dallo statuto dell'istituto;

se possa essere considerata legittima una prassi manifestatasi anche nei confronti di altri ragazzi, sia quest'anno che negli anni precedenti, che perviene all'esclusione degli alunni dal processo educativo senza coinvolgere minimamente la responsabilità e la valutazione del corpo docente e senza fornire in forme esplicite e dettagliate le motivazioni che dovrebbero determinare tali provvedimenti.

(4-02957)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si contesta un presunto atteggiamento persecutorio che sarebbe stato tenuto, nello scorso anno scolastico, dalla direzione dell'istituto legalmente riconosciuto «Leonardo Murialdo» di Albano, nei confronti dell'alunno Alessandro Rada.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che gli elementi particolareggiati, acquisiti per il tramite del provveditore agli studi di Roma, ridimensionano alquanto i fatti segnalati ed escludono che, nel caso specifico, siano stati posti in essere atti censurabili o, comunque, estranei all'azione di direzione e di vigilanza, devoluta ai capi di istituto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Dai suddetti elementi emerge, infatti, che, già nell'anno 1987-88, l'alunno in questione aveva dato manifesti segni di scarsa volontà verso il progetto educativo della scuola e si era comportato in modo niente affatto rispettoso della comunità scolastica, tanto che soltanto l'insisten-

za dei genitori e la speranza di poterlo recuperare avevano indotto l'istituto ad accettarlo anche per l'anno scolastico 1988-89.

Tuttavia, nonostante i tentativi compiuti, tale speranza finì col rivelarsi effimera e mal riposta, per cui il 20 dicembre 1988, dopo che all'alunno erano state inflitte dal competente consiglio di classe due note disciplinari, la presidenza ebbe a convocare il padre, che fu quindi messo al corrente della pessima condotta del figlio e delle lamentele che il modo di comportarsi di quest'ultimo avevano suscitato anche nei genitori di altri allievi.

Nella circostanza, il signor Rada padre, su invito del preside, aveva concordato, sia pure solo verbalmente, sull'opportunità di ritirare il proprio figlio, anche allo scopo di evitare che la scuola venisse a trovarsi, di lì a poco, nella necessità di ricorrere a più drastiche misure.

Senonchè lo stesso genitore, trascorse le vacanze natalizie, non mantenne fede all'impegno come sopra assunto ed in data 9 gennaio 1989 presentò ricorso al pretore di Albano affinché il figlio fosse riammesso a scuola, dalla quale peraltro non era stato formalmente espulso.

Di quest'ultima circostanza non potè, in effetti, che prendere atto il citato pretore il quale dichiarò, pertanto, cessata la materia del contendere, tenuto anche conto che l'alunno Rada aveva intanto ripreso a frequentare le lezioni.

Successivamente, in data 2 marzo 1989, lo stesso genitore chiese ed ottenne il nulla osta per il trasferimento del figlio ad altra scuola e, precisamente, all'istituto «Vailati» di Genzano.

Si ritiene, infine, di aggiungere che gli organi responsabili dell'istituto legalmente riconosciuto «Leonardo Murialdo» di Albano, nel respingere decisamente ogni censura circa presunte, indiscriminate esclusioni di alunni, hanno precisato che i principi cui si ispira il progetto educativo di quella scuola e le norme, che ne regolano la frequenza, sono esplicitamente riportati nell'apposito regolamento interno, che tutti i genitori degli allievi, all'inizio di ogni anno scolastico, ben volentieri accettano e sottoscrivono.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

CAPPUZZO. - *Al Ministro della difesa.* - Considerato:

che per gli ufficiali di complemento in congedo esiste una normativa che consente sia il richiamo in servizio temporaneo, sia l'avanzamento limitato al grado di tenente colonnello;

che per i sottufficiali di complemento in congedo la legislazione vigente consente solo il richiamo in servizio temporaneo, ma non l'avanzamento;

che da sempre i sottufficiali hanno costituito il «nerbo» delle Forze armate e che l'evoluzione tecnologica richiede un aggiornamento continuo e ciò vale anche per la categoria «di complemento in congedo»;

che tale aggiornamento si rende necessario non soltanto ai fini di una eventuale mobilitazione, bensì anche e soprattutto ai fini di un qualificato impiego in caso di pubbliche calamità;

che le cognizioni ed i metodi addestrativi relativi alle varie specializzazioni cui sono preposti i sottufficiali per la sofisticazione dei mezzi moderni (sistemi d'arma, sistemi elettronici, sistemi gestionali, sistemi telematici, informativi, eccetera) sono in continuo e rapido mutamento;

l'alto costo dei materiali e degli equipaggiamenti che ai sottufficiali vengono affidati, che impone un oculato ed appropriato impiego,

L'interrogante chiede di sapere:

se sia già allo studio una normativa che consenta anche ai sottufficiali - come già in atto per gli ufficiali - oltre al richiamo in servizio temporaneo anche avanzamento seppur limitato a maresciallo ordinario;

quali provvedimenti vengano periodicamente adottati o si intenda adottare in relazione a possibili ed auspicabili richiami in servizio temporaneo di ufficiali e sottufficiali (con possibilità di avanzamento);

se non sia il caso di prevedere per le categorie interessate una norma - magari a carattere straordinario - che preveda la riammissione nel servizio continuativo - su base volontaria - di sottufficiali destinati a specializzazioni, che risultassero «in sofferenza» nelle categorie del servizio permanente.

(4-04101)

(16 novembre 1989)

RISPOSTA. - Il problema dell'avanzamento dei sottufficiali in congedo costituisce già oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro, nel più generale ambito della revisione della legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'intento di pervenire, se possibile, alla migliore qualificazione delle forze mobilitabili.

Non appena tale gruppo di lavoro - che sta per concludere la propria attività - avrà definito le linee del progetto di riforma, sarà avviato all'*iter* prelegislativo un apposito schema di disegno di legge.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(15 marzo 1990)

CARDINALE, BARCA, CONSOLI, PETRARA. - *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che il 30 dicembre 1987, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fu approvato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986, l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento;

che all'articolo 5 del suddetto accordo veniva prevista la costituzione entro il 30 aprile 1988 di una società di gestione servizi, con

capitale sociale di 5 miliardi, così ripartito: Enichem 40 per cento, Consorzio sviluppo industriale di Matera 40 per cento, Finanziaria meridionale 20 per cento;

che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il 10 novembre 1988 l'apposita convenzione con cui si mette a disposizione del Consorzio sviluppo industriale la somma di 2 miliardi a copertura del 40 per cento del capitale della costituenda società,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali ulteriori ostacoli si frappongano ancora alla costituzione della società, già in forte ritardo;

se risponda a verità l'informazione che da parte dell'Enichem si intende condizionare la costituzione della società alla messa a disposizione, da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, dei fondi per l'acquisizione dei cespiti da parte del consorzio, fondi che, come espressamente indicato nell'accordo, devono essere reinvestiti in attività aggiuntive;

se da parte degli altri *partners*, Consorzio sviluppo industriale, in particolare, e FIME, siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della società di gestione servizi;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per uscire da una situazione diventata ormai insostenibile e che arreca ulteriori danni allo sviluppo dell'area, che vede permanere oltre 1000 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da 8 e 10 anni.

(4-02581)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente che, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987, recante approvazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, e a successive direttive impartite da questa amministrazione, tra l'Agenzia per il Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Val Basento è stata stipulata, in data 14 ottobre 1988, una convenzione generale regolante il finanziamento dell'accordo, con rinvio alla stipula di successive convenzioni esecutive per la regolamentazione degli aspetti finanziari dei singoli interventi.

In data 14 dicembre 1988 è stata stipulata la convenzione esecutiva per assicurare la sottoscrizione della quota di partecipazione alla costituenda società di gestione dei servizi, che prevede la erogazione da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno della somma di 2 miliardi, previa presentazione dei patti parasociali e dello statuto della costituenda società, debitamente sottoscritti da tutti i soci.

Allo stato attuale, ogni motivo di ritardo nella costituzione della società è venuto meno, per cui, completato ogni adempimento preliminare (elaborazione dello statuto e dei patti parasociali, nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte dei soci ENI, Consorzio di sviluppo industriale di Matera e FIME), è imminente la sua realizzazione.

Per quanto concerne il progetto di reindustrializzazione della Val Basento, secondo quanto previsto con l'accordo di programma, l'Enimont ha riconfermato, nel corso di apposita riunione tenutasi il 21 dicembre 1989 presso il Dipartimento per il Mezzogiorno, i propri impegni ed ha illustrato un complesso di nuove iniziative, per un investimento di circa 500 miliardi di lire, che fanno prevedere un'occupazione di 500 unità lavorative cui sono da aggiungere quelle che deriveranno dalle relative attività indotte.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(10 marzo 1990)

CARLOTTO, MAZZOLA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nell'ambito del programma di riduzione degli organici dell'Esercito - se i sottoscritti sono correttamente informati - sarebbe prevista l'ipotesi di soppressione del battaglione alpini «Saluzzo» appartenente alla brigata alpina Taurinense, di stanza a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), caserma «M. Fiore», con distaccamenti nelle vicine città di Boves e Dronero;

che la notizia, peraltro ancora ufficiosa, di un eventuale tale provvedimento sta suscitando negative vivaci reazioni nella popolazione di quella zona frontaliere della quale si rendono interpreti allarmate le amministrazioni comunali della zona medesima;

che al riguardo va ricordata la lunga tradizione della fascia pedemontana cuneese che ha sempre ospitato, gradendone la presenza, militari in servizio di leva in gran parte provenienti dalle stesse vallate alpine;

che il contributo umano di quelle popolazioni alpine negli eventi bellici passati è stato altissimo ed è tuttora documentato dalle numerose lapidi fitte di nomi che ricordano i caduti in ogni comune;

che pertanto appare quanto mai inopportuno mortificare quella zona sottraendole la presenza di un battaglione alpino al quale le popolazioni sono affettivamente legate;

che, ancora, l'attuazione della paventata soppressione causerebbe gravi danni economici agli operatori commerciali, ed in particolare a quelli della ristorazione, dei servizi taxi, dei pubblici spettacoli, eccetera, e tali ripercussioni negative punirebbero eccessivamente una zona che ha già scarse risorse;

che la soppressione stessa seguirebbe, nella provincia di Cuneo, altro analogo provvedimento punitivo (soppressione del battaglione «Primaro» di Fossano) e accentuerebbe il malumore giustificato nella popolazione dell'intera provincia;

che se appare comprensibile, nel quadro generale, la riduzione delle spese militari, non si vede perchè di ciò debba sopportare il maggior onere e il danno specialmente la provincia di Cuneo, che tanto ha dato alla patria dalle guerre risorgimentali ai due conflitti mondiali alla guerra di liberazione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti immediati si intenda doverosamente adottare per evitare la soppressione del battaglione alpini «Saluzzo» alla luce di quanto succintamente sopra esposto.

(4-04280)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. - È effettivamente allo studio un programma di riordino dell'Esercito che potrà interessare anche unità stanziate in Piemonte.

A tutt'oggi non è stata assunta alcuna decisione definitiva in merito e pertanto le notizie circa la soppressione di talune unità, tra le quali il battaglione «Saluzzo», si riferiscono unicamente a ipotesi di lavoro, che dovranno ancora essere verificate sotto gli aspetti della fattibilità e della convenienza.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(15 marzo 1990)

CORLEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da «Il Giornale» di sabato 2 settembre 1989 si legge che un giovane di 27 anni, Renato Cao, è stato arrestato dai carabinieri nelle vicinanze della spiaggia di Chia (Cagliari) per detenzione di sostanze oppiacee;

che solo dopo un ulteriore esame compiuto su un campione di polverina trovato in una bustina si è potuto accertare che non si trattava di sostanze oppiacee, come stabilito in un primo momento dall'esame del Narcotest, bensì soltanto di un residuo di arachidi ammuffite;

che solo dopo venti giorni di carcere il signor Renato Cao veniva rimesso in libertà,

l'interrogante chiede di sapere:

se fosse inevitabile che dal momento dell'arresto fino allo svolgimento della perizia tossicologica trascorressero venti giorni;

se fosse inevitabile che durante questo periodo il signor Cao venisse trattenuto in carcere;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di chi ha effettuato le prime analisi, il cui risultato ha provocato l'arresto del signor Cao;

quali iniziative si ritenga di adottare per risarcire il signor Cao dei danni materiali e morali subiti.

(4-03781)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, gli elementi di conoscenza trasmessi, tramite la procura generale di Cagliari, dalla locale procura della Repubblica, consentono di precisare quanto segue.

Renato Cao veniva arrestato, unitamente ad altra persona, dai carabinieri di Domusdemaria (Cagliari), in data 10 agosto 1989, nella

flagranza dei reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (eroina) e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Le analisi eseguite dai carabinieri con l'impiego del reagente «Narcotest» s'erano infatti dimostrate positive in ordine alla presenza di stupefacente nella sostanza sequestrata.

Mentre uno degli arrestati veniva liberato in data 12 agosto 1989, il Cao veniva trattenuto in stato di custodia cautelare in considerazione dei gravi precedenti penali e dei carichi pendenti anche specifici, sulla base di una prognosi di pericolosità sociale.

Lo stesso 12 agosto 1989 veniva richiesta perizia tossicologica che, per le difficoltà legate al periodo feriale, poteva essere eseguita solo in data 28 agosto 1989.

La perizia escludeva che la sostanza in sequestro contenesse sostanze stupefacenti. Il Cao, lo stesso giorno del deposito della relazione, veniva rimesso in libertà.

È opportuno, peraltro, notare che il perito incaricato dell'esame non ha mancato di precisare «che nel corso dell'analisi vi sono stati dei falsi positivi, il che fa ipotizzare che la sostanza, sottoposta ad un "Narcotest" può sembrare contenere sostanze oppiacee». Non sembra, dunque, che negli accertamenti compiuti nell'immediatezza sia ravvisabile una condotta negligente da parte degli operatori.

Per quanto, infine, attiene al profilo affrontato nell'ultima parte dell'interrogazione, si osserva che il nuovo codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) prevede e disciplina, agli articoli 314 e 315, le ipotesi, come quella in esame, in cui può farsi luogo ad un'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(14 marzo 1990)

FLORINO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il saccheggio all'Antiquarium di Ercolano di reperti di valore inestimabile, tra cui monete, monili, ori e bronzi di epoca romana, evidenzia notevoli responsabilità a tutti i livelli;

che il sistematico saccheggio di opere d'arte nel territorio italiano ed in particolare nel Meridione dimostra che bande organizzate gestite dalle varie organizzazioni mafiose hanno preso di mira le risorse economiche dei beni culturali;

che il tesoro di Ercolano era custodito in un deposito mancante di ogni sistema di allarme;

che Ercolano, paese vesuviano del napoletano, è fortemente inquinato dalla presenza di bande camorristiche dedite allo spaccio della droga e ad altre attività illegali,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la locale soprintendenza archeologica sollecitava il finanziamento di un sistema d'allarme;

i motivi per cui i fondi non sono stati erogati;

quali provvedimenti si intenda adottare per individuare e colpire le responsabilità di tale grave episodio;

se infine non si intenda affrontare con un finanziamento straordinario tutto quanto riguarda la carenza dei sistemi di sicurezza e di custodia per la salvaguardia dei beni artistici italiani.

(4-04399)

(6 febbraio 1990)

GUIZZI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che il furto nell'Antiquarium di Ercolano, ultimo anello d'una impressionante catena, palesa per la sua dinamica l'incapacità dello Stato a salvaguardare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese, l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni il tesoro, unico nel suo genere, era custodito in un deposito privo d'un qualsiasi sistema d'allarme - tant'è che i ladri hanno potuto operare, per ore, indisturbati - mentre la locale sovrintendenza ne avrebbe invano sollecitato l'installazione;

quali accertamenti siano stati effettuati per conoscere, interpretare e capire;

quali iniziative si intenda adottare per la rigorosa tutela (anche con interventi mirati) del patrimonio archeologico, artistico e d'interesse culturale e ambientale;

se non si ritenga obiettivo primario l'approvazione della normativa per la salvaguardia d'un inestimabile patrimonio di civiltà e cultura congiuntamente (anche in vista della liberalizzazione del mercato) all'approvazione del disegno di legge, all'esame del Senato, sull'inventariazione e catalogazione sistematica dei beni culturali;

se, nello specifico, non paia opportuno, per ragioni di funzionalità, scorporare Ercolano e Oplonti dalla sovrintendenza di Pompei.

(4-04432)

(8 febbraio 1990)

RISPOSTA. (*) - Si deve premettere che il Museo di Ercolano non è stato ancora aperto al pubblico dopo la sua costruzione terminata nel 1977 ed eseguita con finanziamenti dell'allora Cassa per il Mezzogiorno, in quanto consegnato all'amministrazione privo di arredamento e di strutture espositive.

Nel progetto di allestimento, in corso di esame, è compresa anche l'installazione dell'impianto antifurto studiato in correlazione al sistema espositivo.

In attesa della definizione del progetto, definizione resa difficile dalle caratteristiche dell'edificio progettato con grandi superfici vetrate ed aperture, gran parte dei materiali, soprattutto quelli di minori dimensioni, sono stati raccolti in uno dei locali del Museo, dotato di porta blindata e controporta, locale nel quale sono poi penetrati i rapinatori.

La custodia del magazzino archeologico di Ercolano è affidata nei turni notturni alle ronde periodiche dei 6 custodi destinati a tale servizio, che operano in gruppi di 2 elementi, alternandosi e

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mantenendosi in contatto con i colleghi che sostano nel corpo di guardia a mezzo di ricetrasmittenti. La frequenza dei giri di ronda varia continuamente per motivi di sicurezza.

Il funzionario custode del magazzino archeologico non si trova ad Ercolano di notte, perchè il suo incarico non ha nulla a che fare con la custodia notturna dell'area archeologica e del magazzino.

Si fa osservare, peraltro, che, se il citato impiegato si fosse trovato sul posto al momento del furto, presumibilmente sarebbe stato costretto a consegnare le chiavi della porta blindata, dato che, si ritiene opportuno sottolinearlo, ad Ercolano è avvenuta una rapina a mano armata e non un furto con destrezza.

Circa le modalità della rapina, a quanto è stato riferito dai custodi presenti al fatto, si fa presente che essa è avvenuta nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio 1990 ad opera di 2 individui armati di pistole automatiche, che intimavano ai 4 custodi che si trovavano all'interno del corpo di guardia di non muoversi e chiedevano dove si trovassero gli altri 2, impegnati nel normale giro di ronda.

Uno dei 2 si allontanava, mentre l'altro rimaneva sul posto di guardia e rientrava con gli altri due addetti sotto la minaccia della pistola.

I custodi venivano quindi immobilizzati ed i malviventi perpetravano il reato, allontanandosi immediatamente.

Solo dopo alcune ore i custodi riuscivano a dare l'allarme.

Per quanto riguarda le misure adottate dal Ministero a seguito della rapina in questione, si rappresenta che sono state immediatamente investite le competenti autorità (magistratura e forze dell'ordine) per gli adempimenti di competenza e che l'interrogato ha investito della questione i massimi responsabili delle forze dell'ordine, le quali lodevolmente si sono subito attivate e conducono tuttora una intensa opera di indagini sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

In particolare si segnala l'opera del reparto di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri immediatamente intervenuto.

Nell'ambito di tali indagini sono stati rinvenuti preziosi reperti, oggetto di precedenti atti criminosi.

Allo stato, è in corso un'inchiesta giudiziaria, che già sta dando apprezzabili risultati, ovviamente coperta dal segreto istruttorio. D'altra parte l'interrogato ha provveduto a disporre un'inchiesta generale amministrativa al fine di acclarare eventuali responsabilità.

Quanto sopra in merito al caso specifico.

Per quanto più in generale attiene alla tutela dei beni culturali, il Ministero per i beni culturali e ambientali, pur nell'estrema modestia delle risorse finanziarie destinate al settore, si è da tempo preoccupato di varare piani generali per incrementare le misure di sicurezza, nell'attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, quali, tra l'altro:

a) il «Piano nazionale per l'archeologia», consistente nella creazione di nuovi parchi archeologici e nel potenziamento di quelli esistenti (restauri dei reperti, miglioramento delle strutture espositive, recinzioni ed altre misure di sicurezza, eccetera), l'organizzazione della ricerca sul territorio, la pubblicazione degli esiti della ricerca (la creazione del nuovo Bollettino di archeologia, che si affianca agli esistenti Bollettino

d'arte e Bollettino di numismatica), lo sviluppo della ricerca archeologica subacquea, che si è rivelato di grande efficacia, anche ai fini della prevenzione dell'attività dei ricercatori subacquei clandestini;

b) il «Sistema museale nazionale» consistente nell'organizzazione museale, l'individuazione di «poli museali» distribuiti sul territorio, che assicurano la corretta lettura dei beni, oltre che con il potenziamento e la razionalizzazione delle strutture, della didattica e della sicurezza;

c) la predisposizione di una «Carta del rischio del patrimonio culturale»: rischio sismico, rischio da fattori di degrado climatici e di inquinamento, rischio da vetustà, rischio per furti e scavi clandestini.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti di allarme, si fa presente che le misure di sicurezza contro i furti sono state oggetto di ripetuti interventi da parte dell'amministrazione e che gli impianti antifurto sono stati finanziati tutte le volte che ne è stata fatta richiesta da parte degli organi periferici.

Tali impianti vengono continuamente rinnovati in base allo sviluppo tecnologico del settore. Particolarmente sofisticati sono, ad esempio, gli impianti installati nella Galleria degli Uffizi e nel rinnovato Museo archeologico nazionale di Ancona.

Per quanto riguarda il fenomeno del trafugamento di oggetti di interesse storico-artistico, esso appare di dimensione notevole, ove si consideri che negli ultimi 20 anni (1970-1989), il numero degli oggetti trafugati ammonta ad oltre 245.000 pezzi, a fronte del quale vi è stato un recupero di oltre 117.000 oggetti.

In particolare, il fenomeno, dai dati del reparto tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, assume una dimensione di rilievo nel corso dell'ultimo triennio (1987-1989), con circa 37.000 oggetti trafugati.

Il recupero di oggetti sottratti, sempre nel corso degli ultimi 3 anni (1987-1989) è stato di circa 39.000 pezzi, maggiore quindi del numero degli oggetti trafugati nello stesso periodo, con un incremento dell'azione di repressione.

La categoria maggiormente «a rischio» è soprattutto quella degli edifici sacri, ove vengono trafugati in particolare arredi d'altare (candelieri, cartegloria, calici, tabernacoli), dipinti, sculture lignee, ma non sono risparmiati neppure paliotti in marmo, balaustre, acquasantiere e confessionali.

Nel settore degli enti locali, oltre alle raccolte museali, sono fatti oggetto di tale attività criminosa ville comunali e camposanti, ove vengono trafugate soprattutto sculture in marmo.

Nell'ambito dei privati, risultano colpiti soprattutto dipinti e arredi preziosi.

Da quanto sopra, occorre, quindi, porre in essere un'intensa azione di prevenzione.

Circa il finanziamento di progetti di prevenzione antifurto con i fondi della legge n. 449 del 1987, si rende noto che con i fondi stanziati dalla legge predetta e dal rifinanziamento della legge n. 67 del 1988, sono stati finanziati 30 progetti di sistemazione degli impianti di musei e monumenti, comprensivi di sistemi di sicurezza antifurto.

Si ripete, comunque, che non esiste richiesta di finanziamento di impianti antifurto avanzata per musei ed edifici monumentali

dello Stato che non sia stata soddisfatta con fondi ordinari o straordinari.

Si fa presente che, come sopra detto, l'impianto antifurto faceva parte dell'allestimento del Museo di Ercolano, previsto nell'ambito degli itinerari turistico-culturali, finanziati dall'Agenzia per il Mezzogiorno, mentre il locale ove provvisoriamente erano stati collocati i reperti era protetto da una porta blindata: sulla vicenda - si ripete - sta indagando la commissione d'inchiesta.

Con i finanziamenti FIO effettuati nell'ambito del primo stralcio del progetto FIO 1983 per un importo di 35 miliardi sono stati realizzati:

ad Ercolano un intervento relativo all'impiantistica a servizio dello scavo con approntamento di una cabina elettrica di smistamento e trasformazione con relative apparecchiature e rete di distribuzione in bassa tensione, avente lo scopo di fornire la città antica di un'adeguata struttura di base per l'alimentazione ed il collegamento dei successivi impianti di sicurezza;

a Pompei un impianto di sicurezza a Villa dei Misteri con reti di allarmi collegati a posti di controllo *in loco* ed alla sala di controllo ubicata nell'edificio della soprintendenza;

a Stabia un impianto di sicurezza a Villa Arianna e a Villa San Marco.

Il progetto generale, che rappresenta un sistema avanzato di sicurezza per le zone all'aperto, non ha trovato accoglimento nel finanziamento del secondo stralcio del progetto di lire 29.157.000.000 (delibera CIPE del 19 dicembre 1989).

Comunque, lo stesso progetto è stato ripresentato per il finanziamento nell'ambito della legge n. 64 del 1986.

In ordine al grave e complesso problema della prevenzione e della sicurezza dei beni culturali, l'interrogato ha nuovamente investito i comitati congiunti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (archeologico-artistici e storico-ambientali e architettonici) al fine di aver entro un mese proposte operative in merito.

Tanto, al fine di poter inserire nello schema di disegno di legge di spesa poliennale, già da alcuni mesi in elaborazione da parte degli uffici del Ministero, con priorità assoluta, già precedentemente riconosciuta e, dopo i noti fatti drammaticamente posta, la necessaria normativa finalizzata all'adozione di strutture e sistemi di sicurezza, ivi comprese le recinzioni delle aree archeologiche ed i finanziamenti e contributi nei riguardi di edifici religiosi o di raccolte non statali (che risultano maggiormente a rischio).

Anzi, va aggiunto che lo schema di disegno di legge si collega direttamente al disegno di legge governativo già approvato dalla Camera, che prevede uno stanziamento di lire 130 miliardi per la catalogazione e la mappa dei beni a rischio e che dal 10 gennaio 1990 è in sede legislativa dinanzi la 7^a Commissione permanente del Senato.

Infatti, nessun intervento di tutela del patrimonio può prescindere dalla conoscenza dello stesso e perciò dalla catalogazione.

La nuova proposta è, quindi, diretta esclusivamente alla prevenzione ed al restauro.

Connesso al problema della prevenzione e della sicurezza è, altresì, quello della circolazione dei beni culturali nella Comunità europea nell'occasione del 1993, come è già stato affermato nel predetto disegno di legge sulla catalogazione.

In campo internazionale, sono in corso incontri a livello di Comunità europea per definire la regolamentazione della circolazione delle opere d'arte in vista della caduta delle barriere doganali.

L'Italia è schierata in prima linea tra le nazioni che si oppongono decisamente a considerare le opere d'arte alla stregua delle merci.

L'azione dell'Italia è, comunque, estesa anche in ambito extra-europeo.

Per quanto riguarda, poi, il personale addetto alla custodia, si fa presente che l'assunzione in ruolo del personale che opera stabilmente in campo amministrativo e tecnico, a vari livelli, o che riveste le mansioni tipiche della ex carriera ausiliaria (addetto ai servizi di vigilanza o di anticamera) è avvenuta esclusivamente per concorso o, nel caso di qualifiche dell'area esecutiva ed inferiori, per assunzione diretta riservata a particolari categorie protette, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Va, inoltre, segnalato che, nell'ultimo triennio, nel periodo estivo è stato assunto personale di custodia, nei primi due anni per concorso per titoli, e nel terzo per il tramite delle liste di collocamento, come prescritto dalla legge n. 56 del 1987.

Tali procedimenti di assunzione sono garantiti da una fase istruttoria in cui vengono condotti accertamenti di rito circa la sussistenza, nel personale da nominare, dei requisiti di accesso al pubblico impiego. Vi è da aggiungere che il personale di vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali che, ai sensi della normativa vigente, deve acquisire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha di fatto detta qualifica, conferita dal Ministero dell'interno, a seguito di una procedura non breve, soltanto quando il suo rapporto di impiego è ormai instaurato e, spesso, da tempo considerevole. Tale rapporto di impiego è soggetto a risoluzione, nel caso in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non venga conferita dal predetto Dicastero.

Sul problema dell'armamento dei custodi, nell'ambito di un'esatta portata della cosiddetta «legge Reale», è allo studio un regolamento che permetta il porto di armi in servizio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

FACCHIANO

(14 marzo 1990)

GAMBINO, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO, VITALE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, alla presentazione del suo Governo alle Camere nelle dichiarazioni programmatiche ha affermato che «l'Italia della mafia non avrà il suo posto nell'Europa del 1993»;

che i ricercatori del CENSIS hanno valutato attorno al 12 per cento del prodotto nazionale lordo i proventi del traffico di droga, delle estorsioni, eccetera, e che questa massa di denaro alimenta l'economia

meridionale e siciliana riversandosi nei circuiti bancari, imprenditoriali, commerciali e finanziari;

che durante l'anno 1989 dei più di 1000 morti ammazzati 400 sono stati quelli siciliani, di cui una percentuale rilevante nel circondario agrigentino: basti pensare ai 12 omicidi di Palma di Montechiaro e ai 5 di Campobello di Licata;

che, come la magistratura siciliana ha recentemente denunciato e documentato, un ruolo di primo piano è stato svolto nell'ultimo decennio dalle famiglie siculianesi dei Caruana e dei Cuntrera, autentiche multinazionali del crimine e del narcotraffico, la cui presenza e attività sono da collegarsi alla lunga catena di omicidi che ha investito molti comuni dell'agrigentino, da Ribera a Raffadali, Canicattì, Palma di Montechiaro, Campobello, Aragona;

che la pericolosità di dette associazioni mafiose, già precedentemente denunciata, ha determinato il degrado del tessuto amministrativo, economico e sociale;

che assolutamente inadeguata alle esigenze denunciate si appalesa la risposta delle istituzioni dello Stato (il commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, più volte annunciato, non è stato reso ancora operante);

che, in particolare, largamente insufficiente è da considerare, come scritto nella interpellanza del 21 novembre 1987 a firma dei sottoscritti e del senatore Crocetta, l'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, ove in atto prestano servizio soltanto 3 sostituti procuratori sui 5 previsti (gravati, peraltro, dall'onere di periodiche applicazioni presso la procura della Repubblica di Sciacca) e si registrano consistenti vacanze negli uffici di segreteria,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare quelle iniziative che la situazione impone e se non ritenga opportuno rappresentare al Consiglio superiore della magistratura l'esigenza della urgente copertura dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento attualmente vacanti, provvedendo, nell'ambito delle sue specifiche competenze, al potenziamento dell'organico di segreteria del medesimo ufficio.

(4-04257)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - L'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento è composto da un procuratore e 5 sostituti. Attualmente sono vacanti 2 posti di sostituto. Entro il 17 marzo 1990 uno dei posti pendenti verrà coperto dal dottor Giovanni Caria, uditore in tirocinio presso il tribunale di Sassari, mentre il restante posto vacante è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'ottobre 1989.

Per ciò che concerne il personale direttivo l'organico prevede un dirigente e 2 direttivi. Risulta attualmente scoperto il posto di dirigente che verrà coperto con la nomina dei vincitori dei concorsi e dei corsi-concorsi in via di espletamento.

Circa il personale di segreteria vi sono in organico 5 segretari e 2 assistenti giudiziari.

Sono attualmente scoperti i posti relativi a questi ultimi.

Una di tali vacanze verrà coperta con la nomina di uno degli idonei del concorso a 992 posti indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1989 e

l'altra con la nomina di uno dei vincitori del concorso a 227 posti bandito con decreto ministeriale 9 agosto 1989.

Quanto al potenziamento degli organici del personale diverso da quello magistratuale si fa, altresì, presente che con decreti ministeriali 2 febbraio 1989 e 27 luglio 1989 sono state attribuite all'ufficio in questione 2 unità di assistenti giudiziari e con decreto ministeriale 27 febbraio 1989 2 unità di dattilogafi.

Le ulteriori esigenze di potenziamento saranno valutate e, se possibile, soddisfatte allorquando si procederà alla ripartizione delle 49 (delle complessive 73) unità di assistente giudiziario, 11 unità di conducente di automezzi speciali e 22 unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, previsti in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 30.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(14 marzo 1990)

GAROFALO. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il CIPE, con delibera del 12 maggio 1988, ha approvato uno stanziamento di circa 19 miliardi sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) 1986, per la realizzazione di un porto di quarta classe nel comune di Diamante (Cosenza);

che, successivamente, l'amministrazione comunale di Diamante ha modificato il progetto a fronte del quale il CIPE aveva deciso lo stanziamento sopra ricordato, decidendo di realizzare un altro tipo di porto da cogestire per 50 anni insieme ad una società privata;

che l'assegnazione dei fondi FIO ha una particolare procedura e particolari vincoli i quali collegano strettamente i finanziamenti ai progetti presentati;

che, proprio avvalendosi di queste motivazioni, il CORECO ha respinto per ben due volte la delibera del comune di Diamante modificativa del progetto originario,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che il comune di Diamante abbia compiuto uno stravolgimento delle norme che regolano l'assegnazione e la utilizzazione dei fondi FIO;

quali iniziative si intenda prendere per richiamare gli amministratori citati al rispetto della legge.

(28 febbraio 1989)

(4-02936)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione in oggetto, facendo presente, sulla base delle notizie fornite dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, quanto segue.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, a seguito dell'approvazione del CIPE, il progetto di cui trattasi è stato ammesso a finanziamento, sui fondi di cui alla legge n. 64 del 1986, per un ammontare di lire 18,861 miliardi.

L'Agenzia per il Mezzogiorno ha stipulato con la regione Calabria la relativa convenzione (n. 1014/88) in data 20 aprile 1984. Successivamente, in presenza di una copiosa corrispondenza inviata dal comune di Diamante, sia alla regione che alla predetta Agenzia, quest'ultima ha ritenuto di richiedere il parere della regione Calabria sulla procedura seguita per l'appalto dei lavori, riservandosi appena in possesso di tutti gli elementi di valutare la questione.

Allo stato, l'Agenzia per il Mezzogiorno è in attesa della risposta, che è stata ulteriormente sollecitata in questi giorni.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(10 marzo 1990)

GIANOTTI, GALEOTTI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.*
- Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto ha dichiarato di fronte al magistrato di Torino il signor Luca di Montezemolo in veste di testimone in un processo per bancarotta a carico dell'industriale Magliocco. Tali dichiarazioni, pur non avendo rilievo penale, investono tuttavia aspetti di correttezza e di rettitudine professionale, che possono non essere rilevanti nei rapporti tra privati, ma che lo sono sicuramente negli incarichi pubblici;

se, alla luce di questi fatti, non ritenga di riconsiderare l'alto incarico conferito al signor Luca di Montezemolo nel Comitato olimpico per l'organizzazione dei mondiali di calcio.

(4-02822)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Con riguardo all'interrogazione in oggetto, che concerne alcune vicende in cui si è trovato interessato il signor Luca di Montezemolo, si fa presente quanto segue.

Il Ministro non è stato informato, nè doveva esserlo, dal giudice di Torino dell'esito dell'interrogatorio del Montezemolo quale teste nel processo che pende a carico dell'industriale Magliocco.

Il Comitato per l'organizzazione dei mondiali di calcio - cosiddetto COL - è organismo privato, sulla cui struttura questa amministrazione non ha alcun potere di intervento.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

(7 marzo 1990)

INNAMORATO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:
che da oltre venti anni si parla, e varie volte sono state date assicurazioni alle popolazioni interessate, della costruzione della strada denominata «Bussentina», che dalla strada statale n. 19, presso Buonabitacolo (Salerno), si collega alla strada statale n. 18 del Golfo di Policastro;

che è già aperto al traffico il tratto della medesima strada da Santa Marina di Policastro a Caselle in Pittari;

che per il restante tratto, e precisamente nel tratto Caselle in Pittari-Buonabitacolo, corrono voci che non si procederebbe alla costruzione *ex novo*, ma soltanto all'ammodernamento della strada statale già esistente,

l'interrogante chiede di sapere se risponda al vero:

1) che per il tratto Caselle in Pittari-Buonabitacolo si procederà soltanto all'ammodernamento della strada statale esistente e non alla costruzione *ex novo*, come previsto;

2) che già dal 1986 il compartimento ANAS di Napoli ha redatto il progetto e chiesto a tutti gli enti aventi causa i rispettivi pareri di fattibilità dell'opera;

3) che il Ministero per i beni culturali e ambientali, per quanto riguarda l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e la legge n. 431 del 1985, non ha ancora fatto pervenire il suo parere;

4) che il parere che dovrebbe essere dato da codesto Ministero ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 non è stato ancora richiesto.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere:

a) quali provvedimenti si intenda adottare per far acquisire in tempi brevi detti pareri di fattibilità;

b) quali iniziative si intenda mettere in atto per accelerare l'esecuzione della «Bussentina», considerato che la ultimazione della stessa è indispensabile allo sviluppo turistico, economico e sociale delle zone del Golfo di Policastro e del Vallo di Diano.

(4-02545)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. - La strada a scorrimento veloce, costruita in variante alle strade statali n. 18 «Tirrena Inferiore» e n. 517 «Bussentina», è stata progettata per la lunghezza di complessivi 35 chilometri tra il Golfo di Policastro e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Buonabitacolo.

Allo stato attuale risultano realizzati ed aperti al transito i primi 3 tronchi per complessivi 18 chilometri tra il Golfo di Policastro ed il chilometro 19+300 della strada statale n. 517, presso l'abitato di Sanza.

Per quanto concerne i restanti 17 chilometri da costruire *ex novo*, l'ANAS sin dal 22 febbraio 1986 ebbe a richiedere i competenti prescritti pareri di cui ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge n. 431 del 1985.

Ottenuto l'ultimo parere del Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 gennaio 1989, l'ANAS stessa si è attivata al fine di aggiornare, in linea tecnica ed economica, il progetto generale dell'intero quarto tronco tra il sopracitato chilometro 19+300 della strada statale n. 517 e lo svincolo della A3 di Buonabitacolo ed il progetto relativo al primo stralcio tra lo svincolo dell'A3 e lo svincolo nei pressi dell'abitato di Buonabitacolo, dove il nuovo tracciato si collega agevolmente alla strada statale esistente.

Tali progetti, già redatti, sono ora all'esame dei competenti organi centrali tecnici dell'ANAS per la prescritta approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(15 marzo 1990)

LONGO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249 («Norme in materia di reclutamento del personale della scuola») stabilisce che l'accesso ai ruoli di personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli;

che detto decreto-legge prevede al comma 10 dell'articolo 2, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, un servizio di insegnamento «per almeno 360 giorni anche non continuativi»;

che l'articolo 11 dello stesso decreto definisce criteri particolari per la «prima applicazione» delle nuove norme in materia di reclutamento, e al comma 3 recita: «i docenti non abilitati delle scuole materne e delle scuole secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte... hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento, da indire entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto... L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a) dell'articolo 2»;

che quanto affermato al comma 10 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 249 appare impreciso e restrittivo («negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado») rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982, la quale all'articolo 76, dedicato a temi identici («sessioni riservate di esami di abilitazione») prevede che il servizio di 360 giorni possa essere stato prestato anche presso scuole e istituti «pareggiati o legalmente riconosciuti»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di emanare a tutti i provveditorati agli studi norme interpretative del decreto-legge, che chiariscano che i criteri in esso stabiliti, per quanto riguarda le caratteristiche delle condizioni di prima applicazione del decreto stesso, e in particolare per quanto attiene all'ammissione a partecipare alla prevista sessione riservata, sono identici a quelli stabiliti dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

(4-03711)

(27 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto chiede che vengano emanate «norme interpretative» che legittimino gli insegnanti che prestano servizio presso istituti pareggiati o legalmente riconosciuti a partecipare alle sessioni riservate di esami di abilitazione, previste dal decreto-legge n. 249 del 1989 analogamente a quanto disposto dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

A tale riguardo si deve precisare che la legge n. 270 del 1982 prevedeva due tipi di sessioni riservate di abilitazione:

una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'immissione in ruolo, destinata ai soli docenti in servizio presso scuole statali (articolo 35);

sessioni riservate di esami estese anche agli insegnanti di istituti parreggiati o legalmente riconosciuti «ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione» (articolo 76).

Le sessioni di esami di abilitazione - previste dal decreto-legge n. 357 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 417 del 1989 - vengono considerate nel testo di legge assimilate alla procedura di cui all'articolo 35 della legge n. 270 del 1982 e riservate, pertanto, al personale in servizio presso le scuole statali.

Stante la tassativa previsione contenuta nella normativa in parola il problema sollevato non può che essere proposto nelle competenti sedi legislative.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

MACIS, BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO, IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

quale fondamento abbiano le notizie diffuse dagli organi di informazione che attribuivano al direttore della divisione del personale del Ministero di grazia e giustizia dichiarazioni secondo le quali sarebbero allo studio misure per il reclutamento straordinario di magistrati al di fuori delle procedure concorsuali previste dalla legge;

quali misure si intenda proporre e adottare per ridurre i tempi di espletamento dei concorsi, favorendo l'applicazione continuativa e a tempo pieno dei componenti delle commissioni d'esame.

(4-04011)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - Il tema affrontato dagli onorevoli interroganti è di importanza centrale tra quelli legati al recupero di efficienza del servizio giudiziario e si pone pertanto, da tempo, all'attenzione di questa amministrazione.

Va intanto ricordato, per quanto attiene al primo dei quesiti formulati nel documento, che, a fronte della ineludibile esigenza di un potenziamento delle piante organiche della magistratura, l'anno 1989 ha registrato numerosi interventi legislativi in materia.

Detto organico ha, difatti, avuto un ampliamento complessivo di 1.054 unità (legge 3 febbraio 1989, n. 32; decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito dalla legge 25 luglio 1989, n. 261; decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito dalla legge 5 luglio 1989, n. 246).

Ogni valutazione relativa alle modalità di reclutamento deve muovere dal rilievo che il ruolo del personale della magistratura

presenta attualmente, su un organico elevato a 8.278 unità, 1.212 vacanze, alle quali vanno aggiunte le 729 che si verificheranno, entro il 31 dicembre 1994, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, per un totale di 1.941 vacanze.

Ora, affinché gli effettuati ampliamenti dei ruoli organici del personale in esame non si risolvano in un mero incremento dei posti vacanti, occorre fornire un congruo riscontro alla esigenza di pronta copertura dei posti portati in aumento.

In tale ottica si inquadra lo studio di eventuali interventi legislativi in materia di richiamo in servizio a domanda di magistrati ordinari in pensione (con il quale si potrebbe, almeno parzialmente, far fronte alla esigenza di copertura immediata dell'aumento di organico del personale della magistratura e che prevede il richiamo in servizio, in posizione di soprannumero, per un triennio) ed in materia di reclutamento straordinario, in cui alcuni disegni parlamentari ipotizzano concorsi per esami riservati ad alcune categorie di operatori del settore giudiziario: avvocati, procuratori legali, ricercatori, dottori di ricerca.

Su questi disegni il Ministero si riserva di prendere posizione.

Va aggiunto che, al fine di incentivare la copertura di posti in sedi generalmente non richieste, è stato predisposto uno schema di disegno di legge concernente provvedimenti in favore del personale di magistratura in servizio in uffici giudiziari di aree particolarmente disagiate. Tale intervento di riforma normativa, prolungando il periodo di legittimazione per proporre domanda di trasferimento (articolo 1), prevede la corresponsione di benefici economici (articoli 2 e 5) per la copertura di posti in sedi abitualmente non richieste, individuate annualmente o secondo necessità dal Consiglio superiore della magistratura.

Da ultimo va ricordato che sono allo studio le questioni concernenti la applicazione (legge n. 58 del 1989) dei magistrati (sia dal punto di vista giuridico - eliminazione del consenso per applicazioni superiori ai sei mesi - sia dal punto di vista economico - attribuzione del trattamento di missione prescindendo dai requisiti allo stato richiesti).

Il secondo dei temi oggetto dell'interrogazione riguarda la possibilità di porre rimedio alle lentezze della procedura concorsuale per l'accesso in magistratura. Sul punto sono in corso di elaborazione alcune proposte operative e normative. La competente direzione generale di questa amministrazione ha già messo a punto, infatti, le linee generali di possibili interventi innovatori, sia sul piano meramente amministrativo che su quello normativo, dai quali è legittimo far scaturire la previsione - seppure in via di prima approssimazione - di una riduzione del 50 per cento circa del tempo medio richiesto dalle attuali procedure.

A livello di revisione normativa, dalle analisi compiute si ricavano le seguenti indicazioni propositive:

a) predisposizione di un disegno di legge per estendere anche ai professori universitari, componenti della commissione, l'istituto della esenzione dal lavoro, attualmente previsto per i soli componenti magistrati. Con contatti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dovrebbe, intanto, verificarsi la possibilità di ottenere, in attesa della predisposizione ed approvazione del provvedi-

mento legislativo di carattere generale, la disponibilità a tempo pieno dei professori universitari attualmente impegnati nelle commissioni di concorso per uditore giudiziario, mediante provvedimenti amministrativi;

b) predisposizione di un disegno di legge per l'aggiornamento dei compensi - fermi dal 1967 - spettanti ai componenti la commissione esaminatrice, in relazione alla intensificazione dell'attività lavorativa che dovrà da loro essere svolta, e che tenga conto anche del sacrificio di tipo economico che viene richiesto ai professori universitari che svolgano attività professionale oltre l'insegnamento, nonché del sacrificio che comporta un più serrato ritmo di lavoro alla attività di ricerca mediante la previsione di una indennità *una tantum* che potrebbe essere diversificata a secondo che si tratti di professori che abbiano optato per il regime del tempo pieno o del tempo parziale;

c) introduzione di prove preselettive (con idonei *test*) che limitino il numero dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte, anche queste ultime, peraltro, da rivedere quanto alle materie su cui le stesse vertono.

L'insieme delle esposte indicazioni costituisce, unitamente ai profili organizzativo-amministrativi ad esse legati, oggetto di approfondimento da parte del Ministero, che non tralascerà di ricorrere ad ogni strumento che si dimostri idoneo a conferire maggiore snellezza e agilità alle procedure concorsuali in argomento.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 marzo 1990)

MALAGODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con circolari di codesto Ministero n. 350 del 20 novembre 1984, n. 1 del 5 gennaio 1987 e n. 362 del 28 novembre 1987 è stato disposto che i capi degli istituti d'arte debbono provvedere a pubblicare nell'albo del loro istituto copia dell'elenco dei libri di testo adottati con l'indicazione della casa editrice e del prezzo, nonché debbono inviarne copia al provveditore agli studi, all'Unione provinciale dei commercianti, alla Confesercenti, all'Associazione italiana editori, all'Associazione librai italiani e alle sezioni regionali dell'Associazione nazionale agenti rappresentanti propagandisti editoriali;

che tra tali soggetti non figura l'Associazione italiana autori, cui non pare possa negarsi uguale diritto di consultare e avere copia degli elenchi dei libri di testo adottati nelle scuole secondarie,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo di tale ingiustificata esclusione, se e quando si intenda eliminarla,

(4-04185)

(5 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che da parte di questo Ministero non sussistono remore acchè l'elenco dei libri di testo adottati dalle singole

istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti d'arte, sia portato a conoscenza dei relativi autori, a condizione ovviamente che le varie associazioni di categoria di questi ultimi - delle quali sarebbe peraltro necessario acquisire i dati relativi alle sedi e denominazioni - ne facciano richiesta ai competenti provveditori agli studi.

Si osserva, comunque, che l'esplicita previsione, nelle circolari ministeriali di cui è cenno nell'interrogazione, di un adempimento nel senso suindicato è stata ritenuta superflua, tenuto conto che tutti i dati concernenti l'adozione dei testi in parola sono comunicati, a cura degli stessi provveditori agli studi, all'Associazione italiana editori, alla quale quindi gli autori possono rivolgersi per ottenere notizie.

All'associazione testè citata sono, infatti, restituiti i moduli-tipi, dalla stessa forniti ai fini delle adozioni, e nei quali viene riportata, per ciascuna casa editrice, l'indicazione dell'autore, del titolo dell'opera e del numero degli alunni che presumibilmente saranno tenuti a farne acquisto.

Si evidenzia, inoltre, che, per effetto delle istruzioni, ultimamente emanate in materia con la circolare n. 430 del 19 dicembre 1989, gli elenchi dei libri di testo adottati sono consultabili da chiunque ne abbia interesse, presso i locali indicati in un apposito avviso, che i provveditori agli studi sono tenuti ad affiggere all'albo dei rispettivi uffici.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

MARIOTTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che l'ANAS ha informato il sindaco del comune di Bolano (La Spezia) che chiuderà al traffico la strada statale n. 330 al chilometro 6, ponte del Vara, in località Ceparana;

considerati i gravissimi disagi a cui andrebbero incontro la popolazione residente e i numerosissimi cittadini provenienti da altre località con le deviazioni proposte,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti che verrebbero a crearsi.

(4-03643)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - Il ponte sul fiume Vara, posto al chilometro 6+000 della strada statale n. 330 «di Buon Viaggio» in località Ceparana, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento volti ad adeguare la sezione della sede stradale da metri 6 a metri 7,50 oltre alla realizzazione dei marciapiedi laterali prima inesistenti.

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori, il traffico è stato sospeso per il periodo di tempo strettamente necessario per la costruzione del nuovo impalcato; successivamente è stato ripristinato, a senso unico alternato, sino alla data di ultimazione dei lavori intervenuta il 14

dicembre 1989, con largo anticipo rispetto al termine precedentemente concordato con gli enti locali in occasione di una apposita riunione tenuta presso la prefettura di La Spezia.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(15 marzo 1990)

MAZZOLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il consiglio d'amministrazione dell'ANAS, nella sua ultima seduta, ha deliberato il trasferimento del direttore del compartimento ANAS di Torino, ragioniere Ferrazzin, a Venezia ed il contestuale trasferimento del direttore del compartimento di Venezia, ingegnere Oliva, a Torino;

che il trasferimento è divenuto operativo a partire dal 2 maggio 1989,

l'interrogante chiede di conoscere in base a quali valutazioni l'ingegnere Ferrazzin, nelle more fra la delibera del consiglio d'amministrazione dell'ANAS ed il 2 maggio, abbia proceduto a promuovere con urgenza affidamento a trattativa privata per una dozzina di lavori di sistemazione stradale in Piemonte, lavori i cui importi variano da un minimo di 1,5 miliardi di lire ad un massimo di 11-12 miliardi di lire l'uno.

L'interrogante ritiene che tale procedura, avviata con la massima urgenza, oltre a non essere compatibile con le norme di trasparenza che dovrebbero presiedere a tutta l'attività della pubblica amministrazione, sia anche criticabile sotto altri aspetti, essendo limitato il numero delle ditte invitate e tale da far ritenere possibili ipotesi di soluzioni predeterminate o quantomeno non sufficientemente garantite sotto il profilo della serietà tecnico-professionale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno bloccare tali procedure, avviate *in articulo mortis* dal trasferito direttore del compartimento, e rimettere i relativi lavori alle normali procedure d'appalto.

(4-03360)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione concernente l'attività posta in essere dall'ingegnere Ferrazzin, trasferito dal compartimento dell'ANAS di Torino a quello di Venezia, durante l'ultimo periodo di permanenza nella vecchia sede di servizio e precisamente nel tempo intercorso tra la data di convocazione del consiglio di amministrazione che ha deliberato il suo trasferimento (12 aprile 1989) e quella in cui sono intervenute le consegne al suo successore (2 maggio 1989).

Prima di qualunque altra valutazione è opportuna un'accurata rappresentazione dei fatti.

In data 19 aprile 1989 si è tenuta presso il compartimento ANAS di Torino una sessione - precedentemente indetta - del comitato tecnico amministrativo compartimentale (articolo 16 della legge n. 431 del 1985 e articolo 12 della legge n. 86 del 1986).

All'esame di tale consesso sono state sottoposte 92 perizie per lavori su vari capitoli del bilancio ANAS per un importo previsionale di lire 54.489 milioni.

Solo alcune di esse hanno però definito il loro *iter*.

In particolare, sotto la causale «riparazioni straordinarie» corrispondente al capitolo 707, sono state esaminate favorevolmente 15 perizie di «somma urgenza» di importo compreso tra i 70 e i 1.380 milioni, per la complessiva somma di 9.773 milioni.

Le suddette perizie sono state affidate dal capo compartimento ingegner Ferrazzin con il rito della somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità secondo quanto disposto dall'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le imprese esecutrici, nella maggioranza dei casi, sono state prescelte previa esplorazione economica ristretta a quante nella circostanza fossero in grado di avviare subito i lavori.

Inoltre sono state sottoposte all'esame e parere del detto organo consultivo, con esito favorevole, 3 perizie per una spesa totale di 5.195 milioni gravanti sul capitolo 709 (sistemazioni generali) il cui appalto è stato preceduto dal compimento di apposita indagine di mercato, autorizzata dalla direzione generale dell'ANAS, per far fronte ad obiettivi motivi di urgenza, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento che disciplina i servizi in economia dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1980.

Successivamente al 19 aprile 1989, poi, il capo compartimento *pro tempore* ha autorizzato l'esecuzione di lavori per 14 interventi, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto n. 350 del 1895, nel limite di 100 milioni fissato dallo stesso articolo e le relative perizie sono state sottoposte al successivo esame del comitato amministrativo compartimentale.

Altri 3 interventi urgenti (impermeabilizzazioni, centro di manutenzione) sono stati affidati previa indagine di mercato per l'importo di lire 1.848 milioni.

Sempre nel periodo considerato (12 aprile 1989 - 2 maggio 1989) infine, su autorizzazione della direzione generale dell'ANAS, sono state espletate 3 indagini di mercato del rispettivo importo di 5.900, 5.992 e 9.020 milioni i cui risultati sono stati sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Tanto premesso si ricava, nella sostanza, che gli unici procedimenti portati a conclusione dall'ingegner Ferrazzin sono quelli riguardanti 15 perizie di somma urgenza presentate all'organo consultivo (il comitato tecnico amministrativo) dopo l'affidamento dei lavori operato ai sensi dell'articolo 70 del regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350. La disposizione più volte citata è quella rivolta a fronteggiare eccezionali circostanze di necessità ed urgenza che, accertate dal primo «ufficiale» recatosi sul posto, non patiscono alcun indugio nell'esecuzione dei lavori, a tutela della pubblica incolumità.

Secondo le disposizioni ora richiamate trattasi di lavori che si eseguono sulla base di elaborati sommari (perizie) ed alla esecuzione deve provvedersi ad economia.

Per tutti gli altri lavori il medesimo dipendente nella seduta del 19 aprile 1989 ha curato lo svolgimento della fase preparatoria (acquisizio-

ne del parere), e, cioè, strumentale al provvedimento da emanarsi dall'organo titolare dell'ufficio (fase obbligatoria ma non vincolante nei confronti dell'organo attivo).

Le ulteriori attività, da quanto si evince in premessa, sono consistite in indagini di mercato rimesse alla valutazione conclusiva dell'organo competente dell'amministrazione centrale (consiglio di amministrazione).

Conclusivamente sembra potersi fondatamente affermare che l'ingegner Ferrazzin, titolare dell'ufficio, nella pienezza del poterdovere conferitogli dalla legge, ancorchè a termine a seguito del deliberato trasferimento, ha fatto fronte a situazioni determinate da gravi circostanze di necessità ed urgenza nonchè al compimento di attività meramente «preparatorie».

È appena il caso di aggiungere che tutta l'azione della pubblica amministrazione ha connotati di indilazionabile necessità e che di nessun rilievo è, a tale riguardo, l'individualità della persona fisica immedesimata nell'organo.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(15 marzo 1990)

MONTRESORI. – *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* – Premesso che la pista dell'aeroporto di Alghero è utilizzata indifferentemente dall'Aeronautica militare e dal traffico civile, l'interrogante chiede di conoscere:

se sussistano o stiano sorgendo problemi di coesistenza e compatibilità fra il traffico militare e quello civile, con particolare riferimento alle esigenze dettate dalla presenza della scuola piloti dell'Alitalia;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire all'aeroporto le attuali funzioni, considerando l'importanza dello scalo algherese ai fini dello sviluppo e del rilancio economico della Sardegna settentrionale per il quale gli idonei collegamenti costituiscono il requisito essenziale.

(4-02684)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dei trasporti.

I dati operativi sono tali da giustificare la piena compatibilità tra un possibile ampliamento delle attività di volo militari ed il traffico civile attualmente gravitante sullo scalo di Alghero, avuto particolare riguardo alle esigenze correlate con la presenza sull'aeroporto della scuola piloti dell'Alitalia.

Infatti l'attività di volo che l'Aeronautica militare svolge sull'aeroporto di Alghero è di entità tale da non penalizzare o comprimere in alcun modo le attività commerciali ed addestrative in essere sull'aeroporto.

Inoltre, l'attività dei velivoli militari si svolge con modalità tali da non coinvolgere le zone limitrofe all'aeroporto, presso le quali viene ad

esplicarsi, invece, la maggior parte dell'attività di istruzione della scuola di pilotaggio dell'Alitalia.

A conferma di quanto sopra, è sufficiente precisare che su altri aeroporti aventi densità di velivoli militari ben più elevata di Alghero, si svolge, attualmente, una intensa attività di volo complessiva, senza alcuna pericolosa e/o incompatibile interferenza tra la componente militare e quella civile.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(15 marzo 1990)

NERI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Richiamata l'interrogazione 4-02080, presentata il 7 settembre 1988, con la quale lo scrivente rilevava che le disposizioni del dipartimento per l'edilizia abitativa della giunta regionale del Veneto provocavano l'esclusione di molti lavoratori emigrati soci di cooperative edilizie dai benefici della legge n. 457 del 1976, sia per le difficoltà di procurarsi l'idonea documentazione dalla quale emerge il reddito di ciascun componente la famiglia, sia a causa della determinazione del reddito fatta applicando il cambio medio annuo delle valute estere applicato alle lire italiane;

considerato che la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati sta predisponendo una nuova legge in questa materia,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire proponendo norme che evitino che i lavoratori emigrati restino esclusi dalle provvidenze in materia di edilizia convenzionale ed agevolata.

(4-03992)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che la legge n. 457 del 1978 all'articolo 20 ha fissato i limiti massimi di reddito per l'ammissione al credito agevolato, in relazione ai quali viene determinato l'onere a carico dei beneficiari.

Con la deliberazione del dipartimento per l'edilizia abitativa della giunta regionale del Veneto, cui si riferisce l'onorevole interrogante, viene posta in rilievo la difficoltà che i lavoratori emigranti incontrano per produrre la certificazione sul reddito, peraltro da tradurre in lingua italiana e da sottoporre all'autenticazione consolare.

In merito questo Ministero, pur convenendo sulla generale laboriosità della produzione di documentazioni, in relazione alla quale il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve rappresentare che la materia della determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato è trasferita alle regioni, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per cui l'iniziativa in questione non può che ritenersi legittimamente assunta.

Per quanto concerne poi l'osservazione che la valutazione del reddito sulla base del cambio di una moneta più forte della lira

danneggerebbe il lavoratore emigrato, non può trascurarsi di considerare che, proprio per tale causa, lo stesso lavoratore è oggettivamente percettore di un reddito più elevato, per cui l'introduzione di un criterio differenziale risulterebbe discriminante nei confronti del lavoratore residente.

Invero, il lavoratore residente, per l'acquisto dell'immobile in Italia, non dispone del vantaggio che deriva dal cambio della moneta più apprezzata.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(15 marzo 1990)

PERUGINI, COVELLO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere analiticamente l'entità delle risorse finanziarie assegnate, con i diversi piani, alla regione Calabria sulla base della legge n. 64 del 1986 e gli impegni fino ad oggi assunti in ordine all'appalto dei lavori progettati.

(4-04033)

(7 novembre 1989)

RISPOSTA. - A valere sul primo e secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno approvato con delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988, alla regione Calabria sono state complessivamente assegnate risorse finanziarie pari a 2.997 miliardi di lire.

Su tale assegnazione complessiva, gli interventi rientranti nell'ambito delle azioni organiche nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 10 hanno ricevuto finanziamenti pari a 49.595 milioni di lire per studi e 1.201 miliardi di lire per opere.

All'azione organica n. 2 sono state attribuite risorse finanziarie pari a 10.500 milioni di lire per studi e a 154.898 milioni di lire per opere.

L'azione organica 6.3 ha ricevuto finanziamenti pari a 57.726 milioni di lire per studi e a 396.015 milioni di lire per opere.

Ai programmi regionali di sviluppo sono state attribuite risorse per 1.093.200 milioni di lire, ridotte a 773 miliardi per il finanziamento degli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria (legge n. 246 del 5 luglio 1989).

Nell'ambito delle opere finanziate dai fondi FIO per l'anno 1988, risultano approvati progetti, a valere sulle risorse della legge n. 64 del 1986, per 271.203 milioni di lire da realizzare secondo le procedure del FIO.

Quanto agli impegni assunti, sul primo piano annuale di attuazione risultano essere stati attivati 37 studi e 30 opere per un importo complessivo di 425.729 milioni di lire.

Relativamente al secondo piano annuale di attuazione, a fronte del programma approvato dal CIPE per un importo di 663.357 milioni di lire, risultano essere stati attivati interventi (per opere e studi) per un importo di 291.540 milioni di lire, mentre l'importo delle opere e degli studi non ancora attivati ammonta a 371.817 milioni di lire.

Sempre sul secondo piano annuale di attuazione, le anticipazioni effettuate dall'Agenzia per il Mezzogiorno alle regioni per interventi rientranti nell'azione organica 6.3 e per opere e studi di importo inferiore a 200 milioni e 5.000 milioni ammontano a 73.158 milioni di lire, a fronte dell'importo finanziato di 487.720 milioni di lire; rispetto a tali interventi la regione Calabria non ha effettuato alcuna erogazione agli enti attuatori.

Rispetto allo stanziamento attribuito per opere rientranti nel programma regionale di sviluppo, non risulta che la regione Calabria abbia finora attivato alcun intervento.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(10 marzo 1990)

PETRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che il provveditore agli studi di Bari ha disposto il declassamento del secondo circolo «Scacchi» di Gravina di Puglia a plesso aggregato del primo circolo didattico «San Giovanni Bosco», creando gravissimi disagi ai numerosi alunni che sono costretti ad immane e stressanti doppi turni, mentre rimangono inutilizzate le molte aule dello «Scacchi», l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per dare soluzioni adeguate ai problemi di ristrutturazione dei circoli didattici presenti a Gravina, magari considerando il plesso «Scacchi» come entità autonoma e individuale oppure, previa revisione dello stradario scolastico, allocando nel plesso «Scacchi» le prime classi, ad evitare che i bambini delle zone storiche a ridosso dello «Scacchi» siano costretti a compiere lunghi percorsi per raggiungere il primo circolo didattico «San Giovanni Bosco».

(4-03957)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la ristrutturazione dei circoli didattici di Gravina, effettuata nell'anno scolastico 1987-88 dal provveditore agli studi di Bari, in sede di revisione del territorio di Gravina, si è resa necessaria per potenziare le strutture scolastiche locali.

In quella sede, infatti, è stata disposta l'aggregazione della scuola elementare «Scacchi» al primo circolo didattico «San Giovanni Bosco» in quanto le due scuole sono territorialmente contigue, essendo ambedue ubicate nel centro storico.

È stato altresì disposto, per alleviare i disagi degli allievi abitanti nella zona periferica di Gravina – ove si riscontra una forte espansione demografica – l'aggregazione della scuola elementare di via Foscatio al quarto circolo didattico di nuova istituzione.

In riferimento, poi, alla questione riguardante la costituzione delle prime classi presso la scuola elementare «Scacchi», per l'anno scolastico 1989-90, si precisa che, in sede di definizione dell'organico di

diritto, era prevista la formazione di 2 prime classi presso la scuola in parola, in presenza di 35 allievi iscritti.

In sede di definizione dell'organico di fatto, tuttavia, il provveditore agli studi di Bari riscontrava che nessuna delle prime classi del primo circolo didattico «San Giovanni Bosco» - di cui fa parte, come già precisato, la scuola elementare «Scacchi» - raggiungeva il *quorum* stabilito di 25 allievi.

Si è resa, pertanto, necessaria, in conformità di quanto previsto dal decreto interministeriale 19 gennaio 1989, la soppressione di una prima classe presso la scuola elementare di cui trattasi.

I 10 allievi in esubero presso detta scuola sono stati assegnati - tenuto conto delle esigenze degli allievi medesimi - alla sede centrale del primo circolo didattico ed alla scuola elementare di via Gradini, dipendente dal terzo circolo didattico.

Secondo le assicurazioni fornite dal provveditore agli studi tutti gli allievi frequentano regolarmente la scuola di nuova destinazione.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato che Trapani è una città di frontiera in cui il fenomeno mafia non solo è diffuso, ma anche radicato per l'alleanza e la connivenza fra mafiosi e massoni;

verificato che da anni a Trapani non è possibile assicurare il controllo del territorio perchè mancano uomini e mezzi,

l'interrogante chiede di conoscere la causa del forsennato ricambio di questori e funzionari di polizia che a vario titolo si sono avvicendati in pochi mesi nella città di Trapani e quali provvedimenti sono stati assunti.

(4-00649)

(18 novembre 1987)

RISPOSTA. - L'attuale dotazione di persone e mezzi presso la questura di Trapani non presenta carenze di rilievo rispetto all'organico previsto.

Nel comando cui fa riferimento l'onorevole interrogante prestano servizio 19 funzionari, 35 ispettori e 414 appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.

L'avvicendamento di questori negli ultimi anni rientra nelle normali esigenze di servizio dell'amministrazione e in alcuni casi eccezionali è stato determinato da esigenze familiari dei funzionari.

I trasferimenti di funzionari all'interno della questura sono stati effettuati dal questore al fine di assicurare una maggiore funzionalità degli uffici, valutate anche la situazione di servizio e le diverse esigenze.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(15 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'Alfacavi spa-Telecomunicazioni Sud (ex CTM) in Battipaglia, nell'ambito dell'attuazione, peraltro molto soggettiva, di un accordo nazionale tra la Pirelli spa e la FULC dell'11 luglio 1985, sospese dal lavoro 56 lavoratori e tre impiegati, facendo ricorso alla cassa integrazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 675 del 1977, decorrenza 1° luglio 1985 e successive proroghe, col criterio dai 53 anni in poi, indipendentemente dai livelli di contribuzione ai fini pensionistici;

che 40 dei lavoratori sospesi a «zero ore», tra cui diversi con 11 o 12 anni di contributi, il 25 agosto 1986 ricorsero al pretore di Eboli per essere reintegrati al lavoro;

che il 26 ottobre 1988 è stata pronunciata sentenza parziale;

che la nuova udienza è stata fissata per il 14 aprile 1989 per aprire il dibattimento sulla discriminazione, aggravandosi quella che già era effettivamente una «durata abnorme», che forse durerà più dello stesso periodo di cassa integrazione, vanificandosi qualsiasi «richiesta di giustizia»;

che il grado di deteriorabilità ed irreversibilità degli interessi dei lavoratori è fortemente compromesso,

si chiede di sapere:

se si voglia accertare in tempi utili se le «condizioni concrete» in cui il procedimento si sta svolgendo, la cui durata ha potuto ledere i diritti dei lavoratori ricorrenti ed anche di quelli che hanno rinunciato, sono le uniche cause a cui attribuire tanta lungaggine e quindi «normali disfunzioni»;

che relazione ci sia tra l'affermazione del pretore nella sentenza parziale n. 161/88 «che nella gestione della crisi non si può sfuggire all'ottica di una negoziazione al ribasso da parte del sindacato... in nome dell'interesse collettivo e generale... del quale gli interessi individuali sono votati al sacrificio» e la durata della causa che forse durerà più della stessa cassa integrazione straordinaria.

(4-02710)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In relazione al procedimento civile cui l'interrogazione fa riferimento, gli elementi di conoscenza offerti, per il tramite del presidente della corte di appello di Salerno, dai competenti uffici giudiziari consentono di precisare che i tempi di durata della causa instaurata dinanzi al pretore di Eboli appaiono determinati dalla obiettiva complessità del giudizio, sia in fatto che con riguardo ai profili di diritto investiti dalle questioni trattate, come l'esame degli atti introduttivi e delle note difensive conferma.

Non risulta, dall'analisi dei verbali, che siano state tenute udienze di mero rinvio, mentre i differimenti di volta in volta disposti si sono resi necessari per acquisire atti o testimonianze utili alla decisione. In relazione a ciò, è da segnalare che il pretore investito del giudizio ha ritenuto di dover procedere ad integrazioni istruttorie, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, in ordine alla prova degli atti discriminatori oggetto della doglianza esposta dai lavoratori ricorrenti.

Le ragioni, giuridiche e di fatto, poste a fondamento della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio risultano espresse in detto provvedimento, la cui interpretazione è riservata alla competenza del giudice superiore, investito, in caso di impugnazione, del riesame dell'atto decisorio.

Va aggiunto, infine, che nelle more la controversia è stata conciliata per 34 su 40 ricorrenti.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(14 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere, in rapporto all'inchiesta del generale Vittorio Monastra relativa agli ufficiali il cui nome è risultato iscritto negli elenchi della loggia P2 e in particolare all'inchiesta attinente il generale Giulio Grassini, a cui fu contestata la adesione alla loggia e la violazione dell'articolo 212 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 6 della legge 21 gennaio 1982, n. 17, e il quale, conseguentemente, venne accusato di aver mancato alla osservanza dei doveri inerenti il proprio *status* di ufficiale delle Forze armate ed infine di essere incorso nella violazione dell'articolo 8 del regolamento di disciplina militare per aver tenuto, in occasione della prima inchiesta formale disciplinare, comportamento reticente e sleale, e al quale fu inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi:

se risponda al vero quanto appare dalla decisione del tribunale amministrativo del Lazio in data 26 aprile 1988 a firma di Raffaele Juso, Aldo Ravalli e Roberto Scognamiglio e in particolare:

1) se vi sia stata da parte del generale Monastra «violazione e falsa applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 novembre 1984 n. UCI/12127/1.3.1, e dei principi generali sul pubblico impiego in materia di procedimento disciplinare (eccesso di potere per vizio della funzione ad assoluto travisamento dei fatti)» e «violazione dell'articolo 48 del decreto ministeriale 18 aprile 1936, come modificato dal decreto interministeriale 28 aprile 1943 in relazione all'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (eccesso di potere per vizio della funzione)»;

2) se sia vero che le nomine stabiliscono che «la durata massima dell'inchiesta formale disciplinare è fissata in giorni 90; che detto periodo ha inizio dal giorno in cui l'inquirente riceve la comunicazione dell'incarico conferitogli; che in via eccezionale il Ministro potrà per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, prorogare il suddetto termine di 90 giorni; e che l'inchiesta formale viene esperita secondo le norme fissate dal regolamento»;

3) se sia vero inoltre che «nella fattispecie, dal 15 maggio 1985 (data in cui all'ufficiale inquirente è stato ordinato di procedere nei confronti del ricorrente attraverso inchiesta formale disciplinare) al 28 febbraio 1987 (data di emanazione del provvedimento impugnato) sono passati oltre 21 mesi»;

4) se sia vero che «non poteva salvare l'avvenuta perenzione del procedimento disciplinare l'ulteriore contestazione degli addebiti da parte dell'ufficiale inquirente giacchè, trattandosi di documenti provenienti dalla Commissione parlamentare di inchiesta, e quindi già agli atti della amministrazione al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, o quest'ultima ha sbagliato nel rimettere all'ufficiale inquirente i documenti in suo possesso "spizzichi e bocconi", o l'ufficiale inquirente è stato lento nel leggerli»;

5) se sia vero che vi è stata «violazione e falsa applicazione dell'articolo 77 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (eccesso di potere per vizio della funzione e difetto di motivazione)»;

6) se sia vero che «il Ministro della difesa, oltre a risultare carente del potere disciplinare per essere il relativo procedimento ormai caduto in perenzione, si è limitato a vedere il rapporto dell'ufficiale inquirente e ad infliggere all'interessato, sulla base delle risultanze dell'inchiesta formale, la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi, senza farsi una propria idea sulla vicenda e sulla sussistenza o meno dei fatti addebitati al ricorrente»;

7) se sia vero che vi è stata «ulteriore violazione e falsa applicazione dell'articolo 77 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (eccesso di potere per travisamento dei fatti)»;

8) se sia vero che «si è costituito in giudizio il Ministero della difesa e che, con memoria depositata il 15 aprile 1988, ha eccepito la inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito»;

9) se sia vero che «la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del gravame, nella parte in cui viene impugnata la riapertura del procedimento disciplinare, sollevata dalla difesa dell'amministrazione intimata, è infondata»;

10) se sia vero che «il provvedimento impugnato violerebbe quanto contenuto nella circolare del Presidente del Consiglio UCI/12127/1.3.1. del 22 novembre 1984, che aveva invitato i Ministri ad aprire o riaprire nuovi procedimenti sanzionatori solo nella ipotesi della presenza, negli atti e/o nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, di elementi tali da far ritenere superabili le precedenti inchieste»;

11) se sia vero che «il provvedimento disciplinare, in quanto intervenuto dopo oltre 21 mesi dalla data di conferimento dell'incarico all'ufficiale inquirente (nella persona del generale Monastra), sarebbe comunque *inutiliter datum*; e comunque il Ministro della difesa non ha motivato nè in ordine al prolungamento della inchiesta, protrattasi oltre i rituali novanta giorni, nè circa le ragioni che lo avevano indotto a ritenere la colpevolezza dell'interessato»;

12) se risulti esatto quanto ulteriormente affermato nella sentenza, e precisamente quanto segue:

a) è pacifico che il Grassini avesse conosciuto personalmente il Gelli: egli stesso infatti ha affermato che ciò era accaduto in occasione di battute di caccia nella riserva del commendator Mario Lebole di Arezzo, a partire dall'autunno del 1971 all'autunno del 1972 (con scambio di numeri telefonici, indirizzi, carte da visita, eccetera) e che il Grassini incontrò il Gelli altre volte a Roma nel 1978, «per ragioni di servizio, documentate e note a chi di competenza»;

b) il nome di Grassini compare nel Documento XXIII, n. 2, dove il medesimo viene riportato alle pagine 56 e 276, nella rubrica alfabetica e nell'elenco delle categorie, a pagina 198 con un versamento di lire 100.000 eseguito il 10 marzo 1978, a pagina 260 «a piè di lista» con i seguenti elementi: n. fascicolo (515); gruppo di appartenenza (gruppo Gelli); codice (E.18.77); numero della tessera (1620); in data di inizio e scadenza del tesseramento (1° gennaio 1977-31 dicembre 1978); pagamento delle quote sociali (lire 30.000 per il 1977 ed il 1978; lire 1.100.000 per il 1979); annotazioni al margine (Con.-Vers.). Peraltro, a pagina 83 del Documento XXIII, n. 2-bis, il nome del ricorrente compare al n. 27 di una lunga nota di persone alle quali sarebbe stata inviata una raccomandata per richiesta di quote sociali degli anni 1977, 1978, 1979.

Alla pagina 134 compare la matrice di una ricevuta di pagamento datata 20 giugno 1977, per complessive lire 100.000;

c) nel volume XXIII-ter a pagina 153 il nome del ricorrente compare nel ruolo indirizzi, senza peraltro qualsiasi indicazione dell'indirizzo e dei numeri telefonici dell'abitazione e dell'ufficio; e lo stesso dicasi per il rinvenimento contenuto alla pagina 252, dove il nome "Grassini" figura nell'elenco del gruppo centrale (gruppo Gelli), con l'indicazione del solo numero telefonico d'ufficio (corrispondente al numero che il Servizio aveva fino al 1979).

Si chiede inoltre di conoscere se il generale Monastra abbia contestato al generale Grassini (nota 078/R del 1° giugno 1985), che il suo nome appariva, alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, tra quelli appartenenti a detta loggia:

- a) nella prerelazione e nella relazione Anselmi;
- b) nella lista degli affiliati al numero progressivo 515, volume I, tomo I, pagina 832 e pagina 916 nella lista Uruguay;
- c) in una distinta di versamento di lire 100.000 in data 10 marzo 1978 (volume I, tomo I, pagina 1080);
- d) in uno schedario con il nome e cognome, numero telefonico, numero codice e prospetto quote (volume I, tomo II, pagina 226);
- e) in una rubrica con nome e cognome e due numeri telefonici (volume I, tomo II, pagina 741);
- f) in un prospetto di versamenti (volume I, tomo II, pagina 1160);
- g) in una rubrica per categorie in cui il nome e cognome appare insieme a quello di altri ufficiali dei carabinieri;
- h) in una ricevuta (n. 27) di lire 100.000 in data 20 giugno 1977 (volume I, tomo III, pagina 1208);
- i) in un elenco di raccomandate (volume I, tomo III, pagina 1409);
- l) nella deposizione dell'onorevole Cicchitto ai giudici Colombo, Turone e Viola;
- m) nella deposizione dell'onorevole Cicchitto ai giudici Colombo e Turone;
- n) in un prospetto di versamenti con l'indicazione della data (10 marzo 1977) e della somma di lire 100.000 (volume II, tomo I, pagina 371);

o) nella deposizione davanti alla Commissione inquirente nella quale il generale Siro Rossetti ha dichiarato di aver assistito alla iniziazione del ricorrente da parte del Gran maestro Lino Salvini;

p) nella deposizione resa dal dottor Cioppa al giudice istruttore di Roma;

q) nella dichiarazione resa dal ricorrente al giudice istruttore di Roma;

r) nella memoria Valentino che ha confermato quanto dichiarato dal Rossetti.

L'interrogante chiede infine di conoscere:

se sia vero che in un secondo momento (nota n. 392/R del 24 gennaio 1986) il generale Monastra ha notificato al Grassini ulteriori elementi di contestazione, emersi dal «materiale messomi a disposizione...», e precisamente:

a) dall'elenco generale degli affiliati (allegato - o reperto - 4/C);

b) dall'elenco del gruppo centrale - Licio Gelli (allegato - o reperto - 12/A);

se il generale Monastra abbia rinvenuto ulteriori elementi e contestato al generale Grassini «nelle deposizioni rese dal generale Picchiotti ai giudici istruttori del tribunale di Milano Turone e Colombo ed il giudice Sica di Roma, ed in quelle rese agli stessi giudici di Milano dai capigruppo Ioli, Bellassai e Giunchiglia» e se con nota n. 628/R del 1° luglio 1986 lo stesso generale Monastra abbia partecipato al Grassini che il suo nome compariva nell'«elenco delle telefonate effettuate dal Gelli dal Grand Hotel e dall'Excelsior» rilevate dall'UGICOS, dal quale risulta: «4741924 - febbraio 1980 - Direzione generale sicurezza piazza Viminale (in uso al generale Giulio Grassini)».

Inoltre, in relazione a quanto sopra:

1) perchè l'Avvocatura di Stato non abbia fatto ricorso contro la sentenza profondamente lesiva della dignità del Ministero della difesa del generale Vittorio Monastra e degli interessi dell'amministrazione;

2) perchè i documenti sull'inchiesta siano stati forniti al generale Monastra con grave ritardo;

3) perchè non siano stati prorogati i termini dell'inchiesta Monastra, data la sua complessità e visto che non si trattava semplicemente di un'inchiesta disciplinare;

4) perchè il Ministro della difesa non abbia debitamente valutato nella forma e nel contenuto l'inchiesta;

5) perchè la Corte dei conti non sia stata tenuta debitamente al corrente della complessa questione;

6) se il lavoro del generale Monastra sia risultato praticamente nullo e quali gravi responsabilità si ravvisino nell'accaduto.

(4-02921)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Non sfugge al Ministro la legittima intenzione critica dell'onorevole interrogante. Rimane fermo, peraltro, che una risposta non può che fare riferimento ai contenuti e all'oggetto della domanda.

Questa premessa vale a spiegare la scelta di una motivazione complessiva.

In sostanza, nella interrogazione, si riproducono, punto per punto, le argomentazioni espresse dal TAR del Lazio sulla decisione relativa ai fatti e alle persone di cui all'interrogazione.

Pertanto, per quanto si riferisce ai paragrafi da 1) a 12), si osserva che la motivazione della sentenza del TAR del Lazio ha enunciato le regole di diritto e le circostanze di fatto in base alle quali è pervenuta ad un dispositivo di accoglimento del ricorso.

Nei confronti di una decisione giurisdizionale la contestazione si esprime attraverso atti di impugnazione. In mancanza, come ben sa l'onorevole interrogante, le statuizioni di una sentenza definiscono una conclusione insuperabile.

Per quanto si riferisce alla parte della interrogazione che tratta dei contenuti della indagine Monastra, si precisa che le contestazioni richiamate nell'interrogazione erano tutte considerate nell'indagine stessa e riportate nella relazione.

Per quanto attiene all'ultima parte dell'interrogazione, si chiarisce che l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto - per motivi di indole tecnico-giuridica accuratamente valutati - che l'eventuale impugnazione non avrebbe potuto aver successo.

Si aggiunge che i contenuti di una sentenza non sembrano suscettibili di considerazioni estranee alla peculiarità del giudizio e, dunque, non risultano suscettibili di essere considerati come «lesivi della dignità del Ministro della difesa».

Ancora: se la sentenza del TAR del Lazio, tra i diversi «vizi» addebitati alle decisioni della commissione amministrativa, menziona la sussistenza di «ritardi», questo non si riferisce in alcun modo al presunto ritardo con il quale «i documenti dell'inchiesta» sarebbero stati forniti al generale Monastra, circostanza, questa, non vera.

Inoltre, i termini dell'inchiesta medesima sono stati in effetto prorogati dal Ministro *pro tempore*, ma anche questa decisione è stata considerata non regolare dalla sentenza di cui all'interrogazione.

Si rileva, infine, che in nessun modo si potrebbe asserire che il Ministro della difesa *pro tempore* non abbia «debitamente» valutato nella forma e nel contenuto l'inchiesta; che non si comprende perchè la Corte dei conti avrebbe dovuto essere messa al corrente della questione; che nessuna responsabilità può essere immaginata a carico del generale Monastra in base al fatto che un organo giurisdizionale abbia ritenuto di non confermare le decisioni della commissione presieduta dal generale medesimo.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(15 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, prevede che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;

che il Ministro per la funzione pubblica ha richiesto a proposito il parere del Consiglio di Stato, non però per l'interpretazione della

norma, che appare chiarissima, ma per quanto riguarda la quantificazione dell'inquadramento economico, derivante dalla relativa progressione di carriera,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè il Ministro della pubblica istruzione non tenga conto dell'articolo di legge in oggetto per quanto riguarda gli effetti non economici della questione che, non rientrando nel parere richiesto al Consiglio di Stato, devono ritenersi già operanti;

in particolare, perchè nell'ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti del personale docente della scuola il servizio militare di leva venga considerato in base alla vecchia normativa, ai fini della progressione di carriera e quindi del punteggio che ne deriva, e non in base alla vigente legge in oggetto n. 958 del 1986, articolo 20, in modo cioè che il punteggio in questione venga attribuito a tutti coloro che abbiano comunque prestato il servizio militare.

(4-02925)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il problema della valutazione del servizio militare, alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, è stato preso in esame da questo Ministero in sede di modifica delle disposizioni permanenti relative alla mobilità del personale docente.

Tuttavia, tenuto conto che la Corte dei conti - sezione di controllo nell'adunanza del 29 dicembre 1988, con deliberazione n. 2049, ha stabilito che il riconoscimento del servizio militare di leva debba operare soltanto ai fini della determinazione stipendiale, e cioè dell'inquadramento economico, e non anche ai fini della progressione di carriera, non è stato possibile valutare il servizio di cui trattasi per la determinazione dell'anzianità di servizio ai fini della mobilità del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

se risponda a verità che presso l'istituto magistrale di Parma sono ancora in essere, per l'ammissione ai corsi, le più inique e disumane pratiche discriminatorie quali la richiesta di un certificato medico in cui si attesti che l'allievo è «di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni fisiche tali che possano menomare il prestigio dell'insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri»;

se non ritenga che simili certificati siano degni del più bieco oscurantismo e siano decisamente improponibili ed inaccettabili in una scuola del nostro paese;

se non reputi un simile modo di gestire una scuola contrario a tutti i principi del concetto stesso di pubblica istruzione e di diritto allo studio, ove il punto di riferimento primo è la cultura e l'apprendimento dell'allievo e non già un astratto prestigio dell'insegnante avulso dalla

realtà sociale della scuola e dei giovani che la popolano, prestigio che, peraltro, si sostanzia proprio nella capacità dell'insegnante di trasfondere cultura senza violentare ma facendo sviluppare la personalità dell'allievo, condizioni fisiche comprese;

se non ritenga infine inconcepibile che il criterio della sana e robusta costituzione, già peraltro discutibile per l'assunzione in servizio di un pubblico dipendente, non possa in nessun caso applicarsi alla scuola come limitazione del diritto allo studio, e men che meno estendendo alle menomazioni fisiche intese come lesive del prestigio dell'insegnante;

se il comportamento dell'istituto magistrale di Parma sia dovuto ad una specifica direttiva del Ministero e sia esteso a tutto il territorio nazionale, oppure sia frutto di autonoma quanto demenziale iniziativa dei dirigenti di questo istituto, sicuramente supportati da qualche circolare ministeriale del «ventennio», in cui si faceva particolare attenzione alla selezione della razza, mai abrogata e dimenticata nei meandri della burocrazia e che la perversa solerzia di un preside di provincia può rimettere in essere come atto dovuto;

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per far cessare simili nefandezze e rimuovere le cause che le hanno rese possibili, sia che esse risiedano in circolari d'altri tempi abbandonate o che siano dovute a unilaterale interpretazione, nonchè accertare le responsabilità politiche o gestionali dei responsabili di simili obbrobriosi accadimenti.

(4-03724)

(2 agosto 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che la presenza di un unico docente, prevista dall'attuale ordinamento della scuola elementare, comporta necessariamente che lo studente, intenzionato a frequentare tale tipo di scuola, sia in grado, una volta conseguito il relativo diploma di abilitazione, di effettuare anche le lezioni di educazione fisica, compiendo egli stesso gli esercizi da fare assimilare ed eseguire dagli alunni.

Tale circostanza, e non altre considerazioni, ha ispirato, a suo tempo, la norma contenuta nell'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, secondo cui alla domanda di iscrizione al corso di studi dell'istituto magistrale deve essere allegato un certificato medico, comprovante l'assenza di imperfezioni fisiche tali da impedire al futuro insegnante «il pieno adempimento dei suoi doveri».

Si intende, peraltro, che l'eventuale presenza di *handicap* non impedisce a coloro che ne siano portatori di iscriversi agli istituti magistrali e di conseguire il relativo titolo finale, da spendere sia per la successiva ammissione all'università sia per la partecipazione ai concorsi di accesso ai pubblici impieghi.

Ed in effetti, nel caso segnalato, la preside dell'istituto magistrale di Parma non ha rifiutato l'iscrizione all'allievo di cui è cenno nell'interrogazione, ma ha soltanto inteso - come risulta dagli elementi acquisiti - far rilevare che, nella fattispecie, il diploma eventualmente conseguito non sarebbe stato valido ai fini dei concorsi magistrali e dell'insegna-

mento nella scuola elementare, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 102 del succitato decreto.

Per le considerazioni suesposte non pare pertanto che, nel caso in esame, venga in qualche modo pregiudicato il diritto allo studio, atteso che, con la limitazione di cui trattasi, il legislatore non ha precluso la possibilità di iniziare e portare a termine un determinato corso di studio, ma si è preoccupato esclusivamente di assicurare ai bambini che frequentano la scuola elementare la presenza di insegnanti pienamente idonei allo svolgimento dei connessi compiti.

La questione potrà essere, ad ogni modo, riesaminata, allorquando - a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo ordinamento della scuola primaria - all'attuale docente unico potrà essere affiancato altro docente cui affidare, tra l'altro, le lezioni di educazione fisica.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che negli ambienti militari del Mezzogiorno si registra da parte dei militari in servizio di leva una vera e propria gara per essere assegnati ad enti sui quali è territorialmente competente l'ospedale militare di Caserta, ove sembra che «sostino» militari perfettamente sani in attesa di ottenere lunghi periodi di convalescenza;

che detti militari godrebbero di protezioni politiche ed anche malavitose,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanti militari siano stati ricoverati presso l'ospedale militare di Caserta durante il 1988 e nel primo semestre 1989 e quanti di essi abbiano ottenuto licenze di convalescenza;

quale sia la durata della sosta dei militari nei vari reparti dell'ospedale militare, quali reparti risultino i più affollati e quali i più prodighi nell'elargire licenze di convalescenza.

(4-03766)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Gli inconvenienti e gli abusi lamentati dall'onorevole interrogante nei confronti dell'ospedale militare di Caserta non hanno trovato obiettivi riscontri. In particolare, a quanto risulta, il personale di leva viene ricoverato ed inviato in licenza di convalescenza in ragione delle patologie accertate nel rispetto delle apposite norme e il personale medico e paramedico del nosocomio opera con diligenza.

I dati statistici relativi alle degenze e all'invio in convalescenza di militari di leva sono i seguenti:

inviati in licenza di convalescenza: 9.743 su 26.593 ricoverati nel 1988 e 5.444 su 10.060 ricoverati nel primo semestre del 1989;

reparti con più elevati ricoveri-invi in licenza di convalescenza nel primo semestre 1989:

osservazione (3.020 inviati in licenza di convalescenza su 8.193 ricoverati):

ortopedia: 772 su 1.615;
neurologia: 425 su 1.164;
chirurgia: 604 su 1.007;
medicina: 291 su 904;

tempi medi di degenza: 3 giorni.

Tali dati non si discostano da quelli della media dei nosocomi militari con uguali funzioni e analogo carico di lavoro.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(15 marzo 1990)

PONTONE. - *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione e ai Ministri senza portafoglio per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il professor Uberto Siola, già consigliere comunale comunista, preside della facoltà di architettura, è stato il coordinatore della ricerca sul centro storico partenopeo, effettuata dalla società presieduta dal dottor Giustino, costituita da potenti *partners* pubblici e privati;

che, come evidenziato dall'adunanza del Senato accademico del luglio 1987, sussiste chiara incompatibilità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato dell'8 aprile 1987;

che il professor Siola ha tentato di giustificarsi sostenendo che i compensi datigli erano meri diritti di autore;

che il suddetto professore - in violazione al regime sulle incompatibilità - ha ricevuto anche l'incarico per la progettazione del piano di zona per il comune di Bisaccia (Avellino);

che, su detta incompatibilità, l'interrogante ha già presentato una propria interrogazione, rimasta senza alcuna risposta,

si chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo intendano rispondere alla predetta interrogazione;

2) se siano al corrente che il professor Siola è stato attualmente nominato anche presidente del Comitato tecnico scientifico del comune di Napoli per l'elaborazione del nuovo piano regolatore;

3) se siano al corrente che i due consiglieri comunali comunisti, dottor Francesco Barbagallo e professoressa Amelia Signorelli, avendo chiaramente di mira il proprio compagno di partito, in una lettera al sindaco di Napoli antecedente alla nomina, avevano evidenziato la necessità di non nominare quali componenti del Comitato tecnico scientifico persone interessate a progetti già elaborati.

(4-02420)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. - Con deliberazione di giunta del 23 novembre 1988, l'amministrazione comunale di Napoli ha designato il 23 novembre 1988 i componenti del comitato tecnico scientifico, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, che si propone come fine la realizzazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica per Napoli.

Da accertamenti esperiti non risulta che del comitato faccia parte il professor Umberto Siola.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(15 marzo 1990)

RANALLI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il preside dell'Istituto tecnico commerciale «Guido Baccelli» di Civitavecchia ha autorizzato la proiezione nella scuola del film «Il grido silenzioso» del Movimento per la vita, suscitando tra gli studenti, i genitori e i cittadini valutazioni e commenti vari e anche proteste nei confronti di una iniziativa che si è marcatamente caratterizzata come propagandistica contro la legge n. 194 del 1978 recante norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

che il preside, così facendo, si è reso responsabile del fatto che nella scuola pubblica si svolgesse una manifestazione unilaterale e ideologica contro una legge della Repubblica, senza neppure preoccuparsi che la proiezione fosse seguita - come sarebbe stato corretto - da un dibattito libero e aperto ai partiti, ai Gruppi parlamentari, ai movimenti che si battono per la difesa e l'applicazione corretta e integrale della legge n. 194 del 1978,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) come il Ministro in indirizzo giudichi la decisione del preside del «Baccelli» e se, in particolare, consideri consono ai doveri di un preside di istituto partecipare direttamente all'offensiva in corso contro una legge dello Stato;

2) se non ritenga di dover intervenire per bloccare la proiezione del film «Il grido silenzioso» nelle scuole dato il crudo linguaggio delle immagini, che produce turbamento e sconcerto sugli spettatori;

3) se non ritenga di dover intervenire sul preside del «Baccelli» perchè nella scuola sia organizzato un dibattito sulla legge n. 194 del 1978, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i Gruppi politici e parlamentari.

(4-03451)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. - Dagli elementi acquisiti, in ordine a quanto segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non si ritiene di dover condividere le preoccupazioni e le valutazioni espresse a proposito della proiezione del film «Il grido silenzioso», avvenuta nello scorso anno scolastico nell'istituto tecnico commerciale «Guido Baccelli» di Civitavecchia.

Infatti, come si desume dagli accertamenti compiuti dal provveditore agli studi di Roma, la proiezione in parola - svoltasi durante le lezioni di religione e destinata ad alunni maggiorenni ed, eccezionalmente, a minorenni autorizzati per iscritto dai genitori - risulta essere stata effettuata, con il consenso del preside, dopo che il consiglio d'istituto ed il collegio dei docenti avevano espresso in merito parere favorevole.

Non risulta, peraltro, che l'iniziativa avrebbe suscitato, nell'ambito della comunità scolastica ed, in particolare, tra gli studenti, turbamento o sconcerto, tenuto anche conto che la proiezione era stata preceduta da un adeguato discorso pedagogico introduttivo e che la stessa era stata preclusa ad alcuni allievi ritenuti dagli insegnanti di religione non ancora pronti ad affrontare le problematiche insite nel filmato.

Nè è da ritenere che quest'ultimo abbia potuto rappresentare un attentato alla legge n. 194 del 1978 di cui è cenno nell'interrogazione, considerato che proprio la finalità dalla stessa legge perseguita - quella cioè di sottrarre l'aborto alla clandestinità - comporta per la scuola il dovere di formare ed educare i giovani sulle connesse tematiche, nel rispetto della diversità delle opinioni e della coscienza morale e civile dei singoli alunni.

Nel caso specifico, si è trattato in effetti di un'iniziativa che, alla pari di tante altre, si riprometteva di offrire elementi di riflessione su un problema oggi particolarmente delicato e dibattuto, in un'ottica che non escludeva affatto ulteriori apporti alla logica propria della multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà dell'insegnamento scolastico.

Risulta, ad ogni modo, che gli stessi studenti cui la proiezione era destinata, in una lettera aperta, hanno avuto modo di precisare ai locali organi di stampa di avere assistito al filmato spontaneamente e di averlo «recepito in modo positivo e senza alcun trauma».

Premesso, infine, che un'attenta e prudente opera di educazione sessuale viene, al momento, compiuta dai docenti delle materie scientifiche ed umanistiche, nell'ambito dei vigenti programmi di insegnamento, si osserva che, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società - quale, ad esempio, quello connesso agli aspetti della citata legge n. 194 del 1978 - gli studenti delle scuole medie superiori possono riunirsi a livello di classe o di istituto ed invitare, ove lo ritengano, anche persone esperte delle tematiche da dibattere, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

SANESI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* - Per conoscere quali passi e provvedimenti intendano intraprendere per arrestare l'ondata di illegittimità degli atti, delle procedure e delle norme adottate, continuativamente e in dispregio dei principi fondamentali e delle leggi dello Stato, da parte della regione Toscana, la quale perseguendo scopi di parte e di gruppi ben individuati di potere:

1) non applica la legge quadro n. 93 del 1983 sul pubblico impiego;

2) non ha mai attuato nei suoi uffici ed organi (Consiglio, Giunta, Comitato regionale di controllo ed enti) la prescritta «contrattazione

decentrata» riguardo ad organizzazione del lavoro, rispondenza dei profili professionali a funzioni e mansioni, prestazioni straordinarie, addestramento professionale, mentre non ha neppure definito la pianta organica del personale;

3) vanifica l'intera normativa nazionale e le stesse norme contrattuali del personale con una gestione del potere affidata sempre ai coordinatori «politici», riconfermati, con un concorso discrezionale (a 121 posti di dirigente) e con l'erogazione sapiente di ben trenta punti, nei massimi gradi e qualifiche regionali, malgrado l'assenza di laurea e di requisiti specifici (profili professionali: agronomi al posto di ingegneri, eccetera).

In particolare si desidera conoscere:

l'attività dell'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con troppa disinvoltura, vista leggi regionali illegittime ed in contrasto coi principi del diritto e delle leggi dello Stato, quale la legge regionale n. 51 del 21 agosto 1989 (articolo 24);

se ai sensi dell'articolo 27 della legge quadro n. 93 del 1983, non intenda inviare gli ispettori, come da richiesta ripetuta dei sindacati regionali;

l'atteggiamento della CCAR della Toscana, circa l'approvazione di atti illegittimi (quali la deliberazione n. 519 del 27 dicembre 1987) con cui vengono banditi, con modalità errate e contro il parere dei sindacati, concorsi per la copertura di ben 31 posti di dirigente di 2^a qualifica, malgrado l'intervento, con telefax, del Ministro per la funzione pubblica. Infine si desidera conoscere quali decisioni intenda assumere il Governo per far rispettare la pronuncia del Consiglio di Stato del 7 febbraio 1989, con cui l'alto consesso ha annullato la selezione a 121 posti di dirigente di 2^a qualifica, stante che la regione Toscana ha emanato, di comodo, la leggina interpretativa n. 41 del 25 luglio 1989.

(4-03852)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. - Si deve innanzitutto premettere che dall'esame dei provvedimenti legislativi emanati dalla regione Toscana ed attualmente in vigore risulta che la normativa degli accordi di categoria, attuativa della legge-quadro sul pubblico impiego, è stata interamente recepita da detta regione.

Tali provvedimenti, già approvati dal competente organo istituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione - e non, quindi, dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri cui è demandato il solo compito di provvedere all'esame dei relativi testi legislativi e di relazionare in merito il Governo nazionale - non risultano peraltro modificati o abrogati e pertanto sono vincolanti per gli stessi organi della regione.

Al riguardo si fa presente che il Governo non avrebbe potuto formulare dei rilievi all'articolo 24 della legge regionale n. 51 del 1989, in quanto la legge stessa, recante «Testo unico delle leggi sul personale», risulta preordinata alla raccolta in modo organico e coordinato della normativa regionale vigente in materia.

Ora, per quanto attiene alla concreta attuazione della normativa regionale da parte degli organi dell'ente, e in particolare della normativa inerente il conferimento dei posti di seconda qualifica dirigenziale, si precisa che eccezioni ai provvedimenti della giunta sono state sollevate da più parti, mediante soprattutto impugnative proposte innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

Si tratta di ricorsi che attengono sia a tre selezioni espletate dalla regione per la copertura, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 22 del 1984, dei posti di seconda qualifica dirigenziale, disciplinata da norme contrattuali recepite in leggi regionali, sia ad un successivo concorso a 31 posti.

Relativamente a detto ultimo concorso, cui fa riferimento l'interrogazione, si fa presente che sin da un primo esame degli atti è emerso che la commissione governativa, nell'approvare gli atti di tale procedura, si è limitata a considerazioni e conclusioni attinenti esclusivamente alla legittimità degli atti stessi.

In particolare, l'organo di controllo, nel recepire le precisazioni formulate dall'amministrazione regionale, la quale ha dichiarato che il procedimento attivato ha tenuto rigorosamente conto soltanto delle condizioni normative (articolo 7 della legge regionale n. 22 del 1984) che disciplinavano i concorsi della seconda qualifica dirigenziale alla data di approvazione della relativa deliberazione e non anche delle sopraggiunte norme di natura procedimentale disciplinate dalla legge regionale n. 62 del 1987, ha in sostanza riconosciuto l'operato della regione in linea con il principio del *tempus regit actum*.

Tale assunto non è stato comunque condiviso da questo Dipartimento, il quale rimane anzi dell'avviso che la sopravvenuta legge regionale n. 62 del 1987 sia invece idonea ad incidere sulla dedotta situazione.

Gli effetti sostanziali e processuali dello *ius superveniens* scaturiscono, infatti, nel caso di specie, dalla previsione dell'articolo 40 dell'anzichiamata legge regionale che, oltre ad abrogare le norme precedenti, ha anche disciplinato in via diretta lo specifico settore dell'amministrazione cui si riferiscono i concorsi stessi.

Il secondo comma dell'articolo 2 della deliberazione n. 519 del 28 dicembre 1987 relativa al concorso in parola, pur se a suo tempo non censurato, deve inoltre ritenersi in contrasto anche con le stesse condizioni dettate dalla normativa precedente (citato articolo 7 della legge regionale n. 22 del 1984), secondo cui l'anzianità di tre anni, richiesta per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, deve essere tassativamente posseduta nella prima qualifica dirigenziale, e non già «nella posizione giuridica corrispondente», secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato B della stessa legge e, quindi, in qualifica subordinata.

La deliberazione in questione è pertanto illegittima, in quanto viola oltre agli accordi nazionali di categoria come recepiti dalla regione con proprie leggi, anche i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché quelli di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, di perequazione e di trasparenza dei trattamenti economici e di efficienza amministrativa di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego.

Tuttavia, nonostante che il Commissario di Governo presso la regione Toscana abbia - su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica - invitato il competente organo della regione ad annullare, in ossequio al principio di autotutela dell'amministrazione, tale deliberazione, la giunta regionale della Toscana, con lettera del 3 novembre 1989, ha manifestato invece l'intenzione di non aderirvi.

Per quanto riguarda, inoltre, l'esito delle impugnative proposte innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa, si fa presente che il Consiglio di Stato - sezione IV, con sentenza n. 799 del 7 febbraio 1989 depositata in segreteria soltanto il 18 novembre 1989, accogliendo i ricorsi in appello proposti da due dipendenti regionali ha annullato le decisioni nn. 1271, 1272 e 1273 pronunciate in data 24 ottobre 1986 dal TAR della Toscana, con cui erano stati respinti i ricorsi degli appellanti avverso le ricordate selezioni a 121 posti di dirigente di seconda qualifica.

Con la predetta sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dagli appellanti in ordine agli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale n. 22 del 1984 recanti le modalità di partecipazione ai concorsi per l'accesso agli uffici regionali, nonché gli elementi di valutazione per la formazione delle relative graduatorie ed i criteri per l'utilizzazione delle graduatorie stesse.

L'alto Consesso, in definitiva, nel condividere le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado dal TAR della Toscana in relazione a ciascuna delle questioni sollevate, ne ribadisce il contenuto puntualizzando che è nella potestà del legislatore regionale stabilire, ove lo ritenga, gli elementi e i limiti di punteggio in base ai quali l'amministrazione deve effettuare le valutazioni di competenza.

Sotto tale aspetto la sentenza suffraga, pertanto, l'operato del Governo che, in sede di esame, ha ritenuto non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale la legge regionale n. 41 del 1989, recante interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 22 del 1984 sopra citata.

Contestualmente, con la decisione più volte richiamata, il Consiglio di Stato ha ritenuto, invece, fondata la censura mossa dai ricorrenti con il secondo motivo di gravame, condividendo il rilievo che la giunta regionale ha effettuato le selezioni «impugnate» in carenza di elementi obiettivi di verifica e di riscontro della congruità del giudizio finale espresso dalla giunta stessa conseguenzialmente alla mancata attuazione, da parte della regione, di quanto dispone l'articolo 57 della legge regionale n. 73 del 1954.

Tale articolo demanda, infatti, all'ufficio del personale il compito di predisporre ogni biennio l'aggiornamento - non effettuato - della valutazione relativa all'attività prestata da ciascun dipendente.

Invero, è sulla base di queste ultime considerazioni che l'alto Consesso, riformando le sentenze appellate, ha annullato i provvedimenti originariamente impugnati ordinando l'esecutività della decisione stessa da parte dell'autorità amministrativa la quale non può, pertanto, che adeguarsi.

In conclusione, si può affermare che in tutti i casi esplicitati le deliberazioni della giunta regionale propositive dei concorsi in questione sono da ritenersi illegittime, in quanto manifestamente lesive

della stessa normativa regionale ricettiva degli accordi di comparto e che pertanto andrebbero conseguentemente ricondotte nell'alveo della legittimità.

Appare, quindi, evidente che il problema che si pone non è quello di verificare la corretta applicazione di detta normativa regionale per mezzo degli ispettori previsti dall'articolo 27 della legge-quadro sul pubblico impiego, bensì di ricercare le procedure più idonee di annullamento straordinario - a tutela dell'unità dell'ordinamento - degli atti illegittimi posti in essere dalle regioni.

Soccorre a tal fine la sentenza n. 229 del 21 aprile 1989, con la quale la Corte costituzionale ha sancito che gli atti amministrativi delle regioni, ancorchè risultino viziati di legittimità, una volta superata la soglia dei controlli amministrativi ordinari, ove non ricorrano limiti temporali e la presenza di un interesse attuale di carattere generale in grado di giustificare l'intervento del Governo, sono suscettibili di annullamento soltanto ad iniziativa della stessa amministrazione che ha emesso l'atto, attraverso i comuni strumenti del controllo giurisdizionale e del conflitto di attribuzioni da sollevare innanzi alla Corte costituzionale medesima, nel rispetto delle forme e dei limiti fissati dalle diverse procedure.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(15 marzo 1990)

SARTORI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel mese di ottobre del 1989 un'insegnante - signora A.M. Lombardi - responsabile (dall'inizio dell'anno scolastico) del sostegno scolastico dell'alunna M. Cristina Ceccarelli, presso la scuola media statale di Formello, denunciava alla magistratura l'alunna per un ematoma, guaribile in cinque giorni, dalla stessa procuratole;

che già nei giorni precedenti era emersa la difficoltà di rapporto tra l'insegnante, evidentemente impreparata, e l'alunna, cerebrolesa fin dalla nascita e bisognosa di attenzioni particolari, senza alcun intervento dei responsabili della scuola;

che il *curriculum* dell'alunna dimostra con chiarezza la proficuità dell'inserimento scolastico con un'evidente crescita personale, nell'area delle capacità rappresentativo-figurative, manipolative e di relazionalità;

che nessun intervento vi è stato da parte del Ministero della pubblica istruzione e del provveditorato agli studi di Roma a seguito della denuncia ed a seguito di una richiesta di aiuto da parte dei genitori dell'alunna e ad una precisa segnalazione da parte del segretario confederale della CISL Franco Bentivogli;

che atteggiamenti intimidatori si stanno manifestando nella scuola nei confronti degli stessi genitori, pur a fronte di una situazione immutata, che vede ancora la stessa insegnante a fianco dell'alunna, con gravi conseguenze non solo per la ragazza, ma anche per tutto il gruppo-classe;

che ci si trova di fronte ad un'insegnante (probabilmente sovrannumeraria) non solo impreparata, ma anche dichiaratamente

immotivata ad un simile incarico, i cui atteggiamenti sono causa scatenante delle reazioni di rifiuto della ragazza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della pubblica istruzione per consentire una serena conclusione dell'anno scolastico all'alunna M. Cristina Ceccarelli ed ai suoi compagni di classe;

quali giustificazioni apporta il Ministero a riguardo dell'assegnazione di incarichi così delicati a personale completamente impreparato; se non ravveda nei fatti in questione inadempienze e trascuratezze dei responsabili del provveditorato e della presidenza della scuola di Formello, da sanzionare con provvedimenti disciplinari;

quali iniziative il Ministro intenda disporre per consentire una qualificazione adeguata dei docenti da assegnare all'insegnamento di sostegno, nonchè se non ritenga opportuno predisporre - ad anno scolastico avviato - iniziative di controllo dell'efficacia delle misure intraprese per garantire una corretta integrazione degli alunni handicappati nella scuola.

(4-04245)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che i fatti e le circostanze segnalate, a proposito della delicata ed incresciosa vicenda, che ha visto coinvolte l'alunna handicappata Cristina Ceccarelli e la sua insegnante di sostegno - professoressa Anna Maria Lombardi - hanno costituito oggetto di un'approfondita indagine, puntualmente disposta dal provveditore agli studi di Roma.

Nel corso di tale indagine l'ispettore all'uopo incaricato ha avuto una serie di contatti, oltre che con il personale direttivo e docente delle due scuole medie - frequentate in anni diversi dall'alunna - anche con qualificati professionisti che hanno avuto modo di seguire, ai vari livelli, l'allieva, quali il medico scolastico, una responsabile del servizio «materno infantile» della USL, due psicologi, di cui uno della USL e l'altro dell'ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili).

Dai suddetti contatti e dalla copiosa documentazione esaminata si evince, anzitutto, che la piccola Cristina, per le serie menomazioni psico-fisiche da cui è afflitta, rappresenta invero un caso di indubbia gravità, da seguire con particolare cura e con un'assistenza piena e continua, che la scuola da sola, nonostante l'impegno e l'abnegazione di quanti vi operano, non sempre è in grado di assicurare.

Per una migliore comprensione dei fatti, che hanno portato all'episodio di cui è cenno nell'interrogazione, va peraltro considerato che l'alunna in questione, trasferita per esigenze familiari presso la sede di Sacrofano della scuola media di Formello con effetto dal corrente anno scolastico, non ha forse trovato di suo gradimento il nuovo ambiente, a differenza di quanto era avvenuto, invece, nello scorso anno scolastico, presso la scuola media «Cicerone» di Roma dove, dopo qualche iniziale atto di intemperanza, era comunque riuscita ad integrarsi, grazie anche al valido apporto di un assistente educativo.

D'altra parte, se a rendere problematico l'inserimento dell'allieva nel nuovo ambiente ha probabilmente contribuito il non facile rapporto tra la stessa e la docente di sostegno, per dovere di obiettività, non va tuttavia sottaciuto che sia tale docente sia il restante personale scolastico non hanno mai potuto avvalersi di alcun utile contributo da parte della famiglia di Cristina, come stanno a dimostrare le testimonianze e gli accertamenti acquisiti in sede di ispezione.

Infatti i genitori, nei rari contatti avuti con la scuola, anziché fornire la collaborazione loro richiesta e dalla quale si sarebbero potuti trarre elementi preziosi per una migliore comprensione dello *status* della bambina, si sono limitati a criticare, a volte anche aspramente, interventi e metodi della scuola, producendosi in atteggiamenti e manifestazioni di aperta ostilità.

Di conseguenza la scuola, dopo aver tentato senza esito di ottenere dal comune un operatore specializzato - la cui richiesta era stata avanzata fin dal 21 settembre 1989 - si è trovata del tutto isolata fino a quando, a seguito dell'episodio del 12 ottobre 1989 - conclusosi con l'improvvisa aggressione di Cristina ai danni della docente di sostegno - sono intervenute la USL e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Tali enti stanno svolgendo oggi un'opera proficua di assistenza e collaborazione che, ove avesse avuto inizio fin dai primi giorni di lezione, avrebbe reso meno problematico - come ritiene l'ispettore preposto all'indagine - l'inserimento di Cristina nella comunità scolastica.

Quanto, poi, alla denuncia sporta dalla professoressa Lombardi, e di cui è cenno nell'interrogazione, si deve far presente che l'interessata, alla richiesta di spiegare i motivi del proprio comportamento, ha precisato che il gesto da lei compiuto andava inteso soltanto come esito e conseguenza «burocratica» dell'assistenza ricevuta al pronto soccorso, ove era stata costretta a recarsi e presso il quale, com'è noto, è presente il nucleo ospedaliero di polizia giudiziaria. A dire, comunque, della stessa docente, la denuncia non sarebbe stata fatta come reazione alla aggressione subita, ma piuttosto come risposta all'opera, da lei ritenuta ostile e sobillatrice, dei genitori della ragazza, e della madre in particolare.

A conclusione dell'indagine espletata, l'ispettore ha, ad ogni modo, evidenziato che alla professoressa Lombardi ha fatto certamente difetto la mancanza di esperienza nello svolgimento della specifica e delicata attività di sostegno - affrontata per la prima volta e, tra l'altro, senza il supporto di adeguate risorse umane e strutturali - ma ha senz'altro escluso che alla docente possa essere imputata la mancanza di impegno e disponibilità o di spirito di collaborazione nel superiore interesse della scuola.

Dal proprio canto il Ministero, pur dovendo esprimere il più vivo rammarico per la situazione di disagio in cui è venuta a trovarsi la piccola Cristina, non ritiene - in ciò condividendo l'avviso espresso dal provveditore agli studi di Roma - che, nei confronti della summenzionata docente, ricorrano gli estremi per l'adozione di un procedimento disciplinare, ferma restando l'opportunità di provvedere ad una diversa sistemazione dell'alunna che ne agevoli una più serena e proficua partecipazione alle attività didattiche della scuola.

Quanto, comunque, alla circostanza che situazioni di particolare gravità siano, talvolta, affidate ad insegnanti non all'altezza del delicato compito, si deve far presente che evenienze del genere sono da ricollegare alla scarsità di docenti in possesso di regolare specializzazione ed alla conseguente necessità - prevista peraltro dalla normativa vigente - di utilizzare, per far fronte alla totalità delle esigenze, il personale comunque in servizio, che si dichiari disponibile ad espletare attività di sostegno.

Al fine di ovviare a tale stato di cose, questo Ministero, attraverso i propri organi periferici, non manca di dare impulso, sia pure nei limiti delle specifiche disponibilità finanziarie, alle iniziative atte ad aggiornare e preparare i docenti alle mansioni connesse all'integrazione scolastica.

Si ricorda, in particolare, che da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Roma sono stati finora attivati ben dieci corsi biennali di specializzazione polivalente e tre di riconversione, mirati a promuovere nell'insegnante le competenze specifiche per il recupero dei vari tipi di menomazione.

Si confida che le iniziative in parola possano essere quanto prima intensificate, in modo da colmare le carenze che tuttora si registrano, in particolare, nel settore della scuola media ove, su circa 1.800 docenti di sostegno di ruolo, in regolare servizio per alunni handicappati, solo 250 risultano aver conseguito la prescritta specializzazione.

Conclusivamente, premesso che il Ministero verifica i risultati conseguiti nel campo dell'integrazione e del sostegno, attraverso i propri ispettori, sia centrali che periferici, si assicura che, per quanto concerne il caso di Cristina, il provveditore agli studi di Roma seguirà con la massima attenzione l'evolversi della situazione e, se necessario, non mancherà di promuovere le iniziative che saranno ritenute opportune.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre un incendio doloso è stato appiccato alla abitazione estiva dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Vittoria (Ragusa), Giambattista Rocca, provocando danni per oltre 20 milioni;

che questo atto criminoso fa seguito ad altri atti criminosi avvenuti nel corso degli ultimi anni contro amministratori del comune di Vittoria - professore Giombattista Gravina, dottor Rosario Iacono, onorevole Francesco Aiello -;

che con queste azioni intimidatorie si vuole colpire la volontà degli amministratori locali di operare, nel settore dell'urbanistica, degli appalti e dei lavori pubblici, con l'obiettivo di garantire trasparenza, libertà e autonomia all'attività amministrativa del comune,

l'interrogante chiede di sapere quali misure urgenti ed efficaci si intende predisporre al fine di combattere e stroncare la criminalità

organizzata a Vittoria e in provincia di Ragusa e al fine di garantire la sicurezza degli amministratori e di tutti i cittadini di Vittoria e dell'intera area iblea.

(4-02266)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - La situazione della sicurezza pubblica nel comune di Vittoria non è sostanzialmente dissimile da quella esistente in altri centri della provincia di Ragusa, ed in altre località dell'Isola, colpiti da diffuse forme di criminalità.

Viene pertanto svolta un'assidua opera di sorveglianza e di repressione per combattere manifestazioni delinquenziali riconducibili, per lo più, a reati contro il patrimonio, che trovano alimento nella diffusione e nel consumo delle sostanze stupefacenti.

Non mancano, poi, attività delinquenziali di natura estorsiva, determinate dal sensibile sviluppo economico che, negli ultimi anni, ha caratterizzato il comprensorio di Vittoria.

Per l'individuazione dei possibili responsabili di queste attività criminose, viene svolta dalla Guardia di finanza intensa attività investigativa, mediante rilevamenti patrimoniali e accertamenti fiscali, le cui risultanze hanno formato oggetto di rapporti all'autorità giudiziaria.

Non si può, tuttavia, nascondere la preoccupazione che questa forma di delittuosità suscita negli organi responsabili, in considerazione delle difficoltà obiettive di apprestare un'efficace azione di prevenzione.

In ogni caso, questo Ministero ha disposto un potenziamento quantitativo ed un perfezionamento qualitativo delle forze dell'ordine, che hanno posto le condizioni occorrenti a rendere possibili risultati operativi ed investigativi sempre più efficaci.

Si tratta di iniziative che riguardano tutte le aree maggiormente sensibili dell'Isola e delle quali non potrà non avvalersi positivamente anche il territorio comunale di Vittoria.

In tale ambito, fin dal 5 novembre 1988 è operante il nucleo prevenzione crimine della Sicilia orientale, che svolge un'efficace opera di prevenzione e controllo del territorio nelle aree più sensibili alle infiltrazioni della malavita organizzata.

Il problema, sollevato dall'onorevole interrogante ripropone l'esigenza, particolarmente avvertita da questo Ministero, di impedire l'infiltrazione di esponenti malavitosi nelle amministrazioni locali assicurando, in definitiva, maggiore trasparenza al potere elettivo locale.

A tal fine, nel disegno di legge di revisione della vigente normativa antimafia, recentemente approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, è stata inserita una disposizione che prevede la sospensione, mediante decreto del prefetto, degli amministratori locali indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Per conseguire, poi, maggior rispetto della legalità è consentito al prefetto di disporre ispezioni presso gli enti locali, in presenza di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria dai quali emerga il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose. Questa misura potrà corrispondere all'ansia di legalità, auspicata dall'onorevole interrogante, se

sommata, ovviamente, alla collaborazione fattiva con le forze di polizia di tutte le istituzioni democratiche.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(15 marzo 1990)

SPETIČ. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che a Trieste opera da più di un secolo il Teatro stabile sloveno, costituitosi a metà degli anni Sessanta come consorzio di enti pubblici assieme all'Associazione per il teatro sloveno, riconosciuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo come compagnia di produzione primaria ed in questa veste ammesso ai contributi previsti per le istituzioni teatrali;

che il Teatro stabile sloveno attraversa, alla pari di altri enti di produzione teatrale, una grave crisi finanziaria, determinata anche dalla sua «specialità» che vede in proporzione inversa le spese per gli allestimenti rispetto ad un'*audience* potenziale ridotta all'interno dello Stato italiano (le zone abitate da sloveni nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine) e che tale «specialità» non viene purtroppo considerata dalla pubblica amministrazione nella determinazione dei contributi;

che, ciò nonostante, il Teatro stabile sloveno continua a svolgere un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura teatrale slovena in Italia e di promozione della produzione teatrale italiana nella vicina Jugoslavia,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha provveduto, qualche settimana fa, a distribuire ai teatri nella regione la somma di un miliardo e mezzo di lire per l'anno in corso, destinando 600 milioni di lire al Teatro stabile (italiano) di Trieste, 600 milioni di lire al Teatro lirico «Verdi» di Trieste, 280 milioni al centro teatrale della città di Udine e 20 milioni di lire al Teatro stabile sloveno di Trieste;

se non ritenga offensiva la discriminazione operata nei confronti del teatro sloveno, se corrispondano al vero le voci secondo cui tale discriminazione è dovuta a pressioni politiche volte ad una nuova lottizzazione degli organi dirigenti del Teatro e, comunque, se intenda chiedere alla giunta del Friuli-Venezia Giulia come si concili quest'atteggiamento odiosamente discriminatorio con la speciale autonomia concessa alla regione proprio in virtù della presenza, sul suo territorio, di una consistente minoranza di cittadini di lingua slovena.

(4-04008)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. – Con riguardo all'interrogazione in oggetto, che segnala di nuovo la situazione del teatro sloveno e lamenta una distribuzione a danno di tale teatro ed a vantaggio dei teatri in lingua italiana dei contributi regionali per l'anno 1989, si trasmette copia della risposta già fornita alla precedente interrogazione 4-01019 per quanto riguarda l'aspetto generale.

Quanto alla specifica occasione che ha suggerito la nuova richiesta si rileva che lo Stato non può sindacare la scelta operata a livello regionale in quanto la regione Friuli-Venezia Giulia, per effetto dello statuto di autonomia speciale di cui gode, ha competenza legislativa piena - cui corrisponde una potestà amministrativa altrettanto ampia - anche in materia di istituzioni culturali (articolo 4, n. 14 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), fra le quale sono certamente anche le istituzioni teatrali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(5 marzo 1990)

«Con riguardo all'interrogazione in oggetto, con la quale si segnala la crisi del Teatro sloveno di Trieste, si fa presente quanto segue.

Il Teatro suaccennato - una delle più antiche ed importanti istituzioni culturali del gruppo etnico sloveno in Italia - è annoverato tra i teatri a gestione pubblica a partire dal 1977. Senonchè, per la sua particolare connotazione, esso si diversifica dagli altri stabili italiani per la circostanza di dover rispondere ad esigenze culturali di una specifica comunità nazionale e per il fatto di non avere a disposizione nè un entroterra nè un pubblico numeroso, dal che deriva la costante modestia degli incassi, a fronte di consistenti spese di mantenimento e gestione.

Lo stato di difficoltà e la precaria situazione finanziaria del Teatro sloveno, tuttavia, sono sempre stati seguiti da questo Ministero con vigile sensibilità, anche e soprattutto in ordine ai contributi erogati.

Fin dalla istituzione della "commissione Cassandro" nel dicembre 1977, per lo studio e l'approfondimento delle tematiche della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, fu per l'appunto considerata la difficile situazione di detto Teatro e si convenne, di massima, sull'esigenza di idonei e specifici sostegni finanziari, con previsioni da inserire nella emananda legge di tutela delle minoranze.

Sembra opportuno, comunque, elencare la consistenza degli interventi finanziari statali in favore dell'istituzione teatrale slovena, a partire dal 1984:

<i>Stagione</i>	<i>Sovvenzione</i>
1984-85	lire 650.000.000
1985-86	» 700.000.000
1986-87	» 700.000.000
1987-88	» 790.000.000

Per la stagione teatrale 1988-89, su una sovvenzione assegnata nella misura di 800 milioni, è stato liquidato un acconto pari a 560 milioni.

È in ogni modo intuitivo - vista la modestia del bacino di utenza e l'entità delle spese di gestione già in premessa ricordate - che la soluzione dei problemi finanziari del Teatro sloveno non può essere individuata all'interno degli interventi ordinari di questo Ministero, dato che, per un verso, non sussistono disponibilità di bilancio capaci di soddisfare le esigenze della struttura in questione e che, per altro verso, i contributi destinati alle iniziative della prosa possono essere concessi

in base a criteri (secondo le vigenti disposizioni) riguardanti esclusivamente l'attività svolta nella stagione teatrale oggetto di intervento e non anche i costi di gestione, i quali restano a totale carico del teatro o dell'ente locale di cui il teatro stesso è emanazione.

In definitiva, la soluzione per eccellenza delle difficoltà dello Stabile sloveno, così come degli altri teatri di minoranza linguistica, potrà essere ricercata nell'ambito di specifici provvedimenti legislativi di tutela globale di tali minoranze, in cui sia garantito - con riferimento alle attività culturali - il necessario supporto economico tanto statale, quanto regionale, di un tal genere di teatri, tenuto conto della particolare connotazione e delle concrete necessità di queste strutture».

TRIPODI, GAROFALO, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la legge n. 246 del 4 luglio 1988 intende avviare a soluzione il problema del precariato della scuola e che l'applicazione della stessa legge ha determinato la trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie nazionali, consentendo l'immissione in ruolo di larga parte dei precari;

che tale legge non è stata ancora applicata per gli insegnanti di teoria, solfeggio e dettato musicale nei conservatori di musica, la cui graduatoria prevista dalla citata legge contiene una ventina di insegnanti aventi diritto all'immissione in ruolo;

che, mentre risultano vacanti una trentina di cattedre sul territorio nazionale, sufficienti alla sistemazione degli iscritti nella graduatoria e aventi diritto, purtroppo, in violazione della legge, essi non solo non trovano la legittima sistemazione nei ruoli ma nemmeno vedono riconosciuta la normale precedenza nel conferimento delle supplenze, giacchè assurdamente vengono invece assegnate ad insegnanti supplenti non aventi titolo all'immissione in ruolo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni che hanno impedito l'applicazione della citata legge e quindi l'immissione in ruolo degli insegnanti della graduatoria nazionale;

2) i motivi che hanno determinato la discriminatoria assegnazione delle supplenze agli insegnanti non aventi diritto all'immissione in ruolo escludendo l'applicazione dei criteri di priorità per coloro che sono inseriti nella graduatoria nazionale;

3) se non si ritenga di predisporre rapidamente le necessarie procedure per la immediata copertura di tutte le cattedre vacanti nel territorio nazionale mediante l'autorizzazione della citata graduatoria;

4) se non si intenda, in attesa della sistemazione in ruolo, applicare rigorosamente la graduatoria nazionale per il conferimento delle supplenze in qualsiasi sede dove si registrino posti vacanti.

(4-02853)

(8 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata - a proposito della

mancata immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari dei conservatori di musica, inseriti nelle graduatorie di cui alla legge n. 246 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988 - si ritiene opportuno premettere che, in conformità di quanto espressamente stabilito dall'articolo 8-bis, comma 3, della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, le nomine conseguenti all'inclusione nelle predette graduatorie «sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale».

Orbene, nel caso dei docenti di teoria, solfeggio e dettato musicale, di cui è cenno nell'interrogazione, non è stato possibile procedere allo scorrimento della relativa graduatoria, in quanto per la disciplina in questione sussiste, a livello nazionale, una carenza di posti di organico, rispetto ai docenti di ruolo in servizio; ai fini, quindi, dell'immissione in ruolo prevista dall'anzidetta normativa è irrilevante che singoli istituti possano presentare qualche disponibilità.

Nè sarebbe, comunque, possibile riassorbire le posizioni di soprannumerarietà attraverso il trasferimento d'ufficio, atteso che tale istituto non è applicabile, com'è noto, al di fuori dei limiti provinciali.

Non risulta, peraltro, che, nel conferimento delle supplenze, sarebbero stati favoriti gli insegnanti non aventi titolo all'immissione in ruolo, tenuto conto che l'ordinanza ministeriale n. 5 del 13 gennaio 1990 - con la quale è stata data attuazione all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge n. 417 del 1989 - ha fissato in materia il principio delle priorità nei riguardi di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali.

Nè risulta a questo Ministero che la suddetta ordinanza sarebbe stata disattesa.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che la questione segnalata è all'esame dell'amministrazione per ogni eventuale determinazione.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il professor Rinaldo Lombardi (profugo, nato a Pola il 2 giugno 1938 e residente a Bisceglie, in Via dei Carpentieri, 17) ha indirizzato al Ministro della pubblica istruzione, e per conoscenza a varie autorità e giornali, la seguente nota:

«Premesso che il sottoscritto con la presente non chiede raccomandazioni (mai chieste in vita sua) nè intervento alcuno, in quanto oramai tutto è fatto ed il ricorso prodotto è stato rigettato, la finalità dello scrivente è mettere in evidenza a chi mi legge come in Italia (patria del diritto!!!!), nelle leggi dello Stato, la forma più banale predomini brutalmente sulla giustizia.

Oggetto: docente, anni 52, 14 anni di servizio, il più anziano di Puglia e Basilicata, declassasto dalla graduatoria dal 1° posto al 7° posto perchè non ha allegato un certificato di servizio (diritto ormai acquisito).

I fatti: decreto ministeriale per immissione in ruolo degli insegnanti precari; molti lo hanno chiamato «il decreto degli anziani» in quanto concorso per soli titoli.

Scadenza presentazione domande: 21 agosto 1989. Il sottoscritto, come altri, espleta le formalità previste e produce istanza il 2 agosto 1989 (sicuro al 100 per cento di essere primo in graduatoria; non per meriti, ma per titoli).

Il 14 settembre 1989 il sovrintendente scolastico di Puglia e Basilicata pubblica la graduatoria ed il sottoscritto riceve l'amara sorpresa di trovarsi dal 1° al 7° posto (possibilità di immissione in ruolo: zero).

Perchè? La sovrintendenza mi risponde che non mi sono stati valutati i servizi scolastici dal 1977-78 al 1982-83 poichè, nondimeno dettagliatamente dichiarati nella domanda, non sono stati documentati.

Ci si chiede, perchè non sono stati documentati? Solo un pazzo (suicida) o un idiota potrebbe fare un errore del genere; probabilmente lo sono, ma ... Premesso che il decreto ministeriale non fa alcuna menzione circa questi anni di servizio, l'11 agosto 1989 il Ministero manda alle sovrintendenze scolastiche una circolare esplicativa (n. 291) con la quale spiega e semplifica ben 7 punti del decreto ministeriale, tra cui la necessità (loro interpretano così) della documentazione di tali servizi.

Perchè una circolare esplicativa?

È evidente che il decreto ministeriale non era chiaro, almeno in quei 7 punti; ed è altrettanto evidente che non solo io non ho capito bene il decreto ministeriale, ma altri molto più competenti di me hanno avuto bisogno della circolare per potersi esprimere.

A questo punto, signor Ministro della pubblica istruzione, sono doverose queste considerazioni:

1) essendo lei stato impreciso e poco chiaro (vedi circolare) il primo a sbagliare è stato lei. Conseguenza, lei ha sbagliato ed io sono stato punito;

2) lei, formalmente, si è messo a posto, questo lo so abbastanza bene, (udite!!!) in pieno ferragosto e a dieci giorni dalla scadenza dei termini mandando la famosa circolare. Quindi lei si sente giuridicamente e formalmente salvo. Questo lo so, è inutile che me lo ribadiscano gli amici (!!!) politici che mi avevano assicurato "Non ti preoccupare, ci penso io".

Ma la giustizia da che parte si trova? È possibile che salvi la forma e non il diritto? E la coscienza? Esiste? Lei, con la circolare, non si è minimamente preoccupato di quei poveri disgraziati che hanno prodotto domanda (interpretando in buona fede il decreto ministeriale) prima dell'11 agosto 1989 e non hanno avuto la possibilità di prendere visione di questa sua circolare. Lei si è preoccupato di salvare la forma e salvaguardare se stesso. Lei ritiene, questo, un comportamento di giustizia e di coscienza? Quale gravoso reato io ed altri abbiamo commesso (per colpa sua) per ricevere una pena così crudele?

Non le abbiamo allegato un certificato (in carta semplice, neanche oneroso) di un servizio dichiarato. Se questa è la giustizia... Anche i sovrintendenti hanno la coscienza a posto, perchè anche loro hanno salvato la forma; la legge dice loro di affiggere l'ordinanza o la circolare

in bacheca e lo hanno fatto; poco importa se l'interessato è di Potenza, Taranto, Brindisi, Lecce o Foggia e deve recarsi ogni mattina (dal 20 luglio 1989 al 20 agosto 1989) per vedere se il Ministro ha avuto dei ripensamenti.

Ottimo, veramente ottimo, signor sovrintendente, lei anche ha assolto brillantemente, con giustizia e coscienza il suo formale compito (io mi riferisco, ovviamente al sovrintendente di Bari).

Ho finito; sono convinto di avere scritto sulla sabbia, ma mi resta almeno la personale soddisfazione di avere parlato (spero) con qualcuno, ma soprattutto la grande soddisfazione che il sottoscritto, mai per nessuna ragione, avrebbe avuto il comportamento del Ministro della pubblica istruzione e del sovrintendente scolastico di Puglia e Basilicata.

Non avendo più alcuna fiducia nelle istituzioni dello Stato,
senza alcuna stima

(Rinaldo Lombardi)»,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) le determinazioni in merito a quanto rappresentato dal professor Lombardi, che, invero, allo scrivente non sembra infondato;
- 2) se vi siano altre situazioni a conoscenza del Ministero simili a quella rappresentata dal professor Lombardi;
- 3) in caso di risposta positiva, a quanto *sub* 2) se non si ritenga di operare immediatamente per il ripristino del diritto leso.

(4-04040)

(7 novembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, volta a conoscere se e quali determinazioni si rendano possibili per ovviare allo stato di disagio in cui è venuto a trovarsi il professor Rinaldo Lombardi, per non aver presentato - a corredo della domanda di partecipazione al concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale del 12 luglio 1989 - la documentazione comprovante i servizi pregressi dallo stesso prestati.

Al riguardo, sembra opportuno premettere che, nelle procedure concorsuali per soli titoli, i servizi di cui trattasi, oltre ad essere dichiarati nella domanda - così come si era limitato a fare l'interessato - devono essere debitamente documentati, ai fini della conseguente valutazione, in conformità peraltro di quanto, nel caso specifico, espressamente previsto dagli articoli 6 e 7 del succitato decreto, i quali precisavano, rispettivamente, che non sarebbe stato ammesso «il riferimento a titoli e documenti presentati, a qualsiasi fine, all'amministrazione della pubblica istruzione o ad altra amministrazione» e che eventuali titoli e documenti avrebbero dovuto «essere presentati congiuntamente alla domanda di ammissione».

Per quanto concerne, in particolare, i servizi prestati prima dell'anno scolastico 1982-83 - la cui documentazione era stata ritenuta superflua da parte dell'interessato in quanto non esplicitamente prevista - si osserva che la loro valutazione, ove richiesta per la sola attribuzione dei punteggi previsti dalle apposite tabelle annesse ai bandi di concorso, non è esclusa dalla normativa contenuta nei decreti-legge n. 249, n. 315 e n. 357 del 1989 e, da ultimo, nella legge di conversione n. 417 del 27

dicembre 1989; nè alcuna preclusione era al riguardo contenuta nei decreti ministeriali del 12 luglio 1989 con i quali, in applicazione della medesima normativa, erano stati indetti i concorsi per soli titoli a posti di personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Precisazioni, in ordine alla valutazione dei servizi risalenti ad epoca anteriore all'anno scolastico 1982-83, furono peraltro fornite da questo Ministero, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con circolare telegrafica n. 291 dell'11 agosto 1989, con la quale fu, altresì, chiarito che le indicazioni contenute nei bandi, circa la documentazione dei soli servizi successivi al predetto anno, erano finalizzate esclusivamente ad evidenziare gli anni scolastici utili a determinare il requisito minimo di 360 giorni, prescritto, com'è noto, per l'ammissione ai concorsi.

Il contenuto dell'anzidetta circolare, avente natura di atto generale meramente esplicativo, risulta avere avuto la massima pubblicità nelle province della Puglia e della Basilicata, così come assicurato dal competente sovrintendente scolastico.

Certo, il Ministero non ignora che l'esigenza di ultimare in tempo utile gli adempimenti per la partecipazione ai summenzionati concorsi ha comportato - in relazione al particolare periodo di entrata in vigore della relativa normativa stabilita, com'è noto, all'11 luglio 1989 - obiettive difficoltà per non pochi candidati, oltre che per gli stessi operatori scolastici; si è trattato, tuttavia, di una situazione del tutto eccezionale, determinata dalla necessità di poter disporre, già dal corrente anno scolastico, del nuovo personale di ruolo che sarebbe risultato vincitore dei concorsi.

Per le suesposte considerazioni, il Ministro, pur comprendendo le motivazioni che possono aver indotto l'interessato a redigere la lettera di cui è cenno nell'interrogazione dell'onorevole interrogante, non ritiene che sussistano i presupposti per porre in essere eventuali interventi a livello amministrativo, tenuto anche conto che le procedure concorsuali, cui ha partecipato il professor Lombardi, si sono ormai concluse con il consolidamento delle posizioni giuridiche dei docenti inseriti nelle relative graduatorie.

Si deve, d'altra parte, osservare che coloro i quali, come il predetto docente, si fossero ritenuti lesi nelle proprie legittime attese, avrebbero potuto e dovuto tutelarsi attraverso la tempestiva proposizione di formale ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(8 marzo 1990)